

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° Numero 39

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 ottobre 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 416. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 26 aprile 2002.

Locazione di immobili urbani - Procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo - Sospensione per alcune categorie di conduttori - Proroga fino al 30 giugno 2002 - Ingiustificata disparità di trattamento fra esecutanti - Compressione della tutela giurisdizionale, per violazione del diritto ad agire *in executivis* - Lesione del diritto di proprietà.

- Decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450 (convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 14), art. 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, comma secondo

Pag. 9

N. 417. Ordinanza della Corte di cassazione del 25 giugno 2002.

Magistratura - Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura (C.S.M.) - Composizione - Componenti supplenti - Previsione in numero inferiore a quello dei componenti titolari - Conseguente impossibilità di sostituzione dei titolari versanti tutti in situazione di incompatibilità (nella specie, in seguito ad annullamento con rinvio della sentenza della Sezione disciplinare da parte delle SS.UU. della Cassazione) - Disparità di trattamento rispetto ad altri procedimenti giurisdizionali e allo stesso procedimento dinanzi alla Sezione disciplinare - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi di imparzialità e terzietà del giudice.

- Legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni, artt. 4 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 11

N. 418. Ordinanza del Procuratore della Repubblica di Padova del 26 aprile 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.
- Costituzione, art. 3

» 17

n. 419. Ordinanza del Procuratore della Repubblica di Padova del 3 maggio 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.

- Costituzione, art. 3

Pag. 19

n. 420. Ordinanza del Procuratore della Repubblica di Padova del 3 maggio 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.

- Costituzione, art. 3

» 21

n. 421. Ordinanza del Procuratore della Repubblica di Padova del 13 maggio 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.

- Costituzione, art. 3

» 23

n. 422. Ordinanza del Procuratore della Repubblica di Padova del 21 maggio 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.

- Costituzione, art. 3

» 25

N. 423. Ordinanza del Procuratore della Repubblica di Padova del 22 maggio 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.

- Costituzione, art. 3

Pag. 27

N. 424. Ordinanza del Procuratore della Repubblica di Padova del 23 maggio 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.

- Costituzione, art. 3

» 29

N. 425. Ordinanza del Procuratore della Repubblica di Padova del 23 maggio 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.

- Costituzione, art. 3

» 31

N. 426. Ordinanza del Procuratore della Repubblica di Padova del 28 maggio 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.

- Costituzione, art. 3

» 33

n. 427. Ordinanza del Procuratore della Repubblica di Padova del 30 maggio 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.

- Costituzione, art. 3

Pag. 35

n. 428. Ordinanza del Procuratore della Repubblica di Padova del 30 maggio 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.

- Costituzione, art. 3

» 37

n. 429. Ordinanza del Procuratore della Repubblica di Padova del 31 maggio 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.

- Costituzione, art. 3

» 39

n. 430. Ordinanza del Procuratore della Repubblica di Padova del 31 maggio 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.

- Costituzione, art. 3

» 41

N. 431. Ordinanza del Procuratore della Repubblica di Padova del 31 maggio 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.

- Costituzione, art. 3

Pag. 43

N. 432. Ordinanza del Procuratore della Repubblica di Padova del 31 maggio 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.

- Costituzione, art. 3

» 45

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 416

*Ordinanza del 26 aprile 2002 emessa dal Tribunale di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Mattonai Marino e Massetani Simonetta*

Locazione di immobili urbani - Procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo - Sospensione per alcune categorie di conduttori - Proroga fino al 30 giugno 2002 - Ingiustificata disparità di trattamento fra esecutanti - Compressione della tutela giurisdizionale, per violazione del diritto ad agire *in executivis* - Lesione del diritto di proprietà.

- Decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450 (convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 14), art. 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, comma secondo.

IL GIUDICE

Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva formulata, rileva:

nei confronti di Mattonai Marino, relativamente all'appartamento adibito ad abitazione posto in Firenze via Mannelli n. 51, si è formato un titolo di rilascio per finita locazione, costituito da convalida di licenza pronunciata dal pretore di Firenze in data 12 aprile 1994 per la scadenza del 31 dicembre 1995; con tale provvedimento per l'esecuzione è stata fissata la data del 30 giugno 1996; con ricorso *ex art.* 615 comma 2 c.p.c., depositato in data 12 settembre 2001 (in prossimità dell'accesso dell'ufficiale giudiziario con ausilio di forza pubblica fissato per il 17 settembre 2001), il Mattonai ha proposto opposizione all'esecuzione, invocando la sospensione delle esecuzioni per rilascio prevista dall'art. 80 comma 22 della legge 23 dicembre 2000 n. 388: l'opponente ha infatti dedotto di essere ultrasessantacinquenne e di non disporre di un reddito sufficiente per prendere in locazione altra casa;

in realtà il ricorrente è incorso in errore nell'indicare la norma che, al momento del deposito del ricorso in opposizione, prevedeva l'invocata sospensione, posto che la norma applicabile era l'art. 1 del decreto-legge 2 luglio 2001 n. 247 convertito con legge 4 agosto 2001 n. 332: con tale norma è stata «differita fino al 31 dicembre 2001» la sospensione delle esecuzioni a favore dei conduttori in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 della citata legge n. 388/2000;

con ordinanza *ex art.* 624 c.p.c. in data 20 dicembre 2001 è stata accordata la sospensione dell'esecuzione fino al 31 dicembre 2001 in quanto il Mattonai ha documentato: a) di essere nato in data 1° luglio 1933 e, quindi, di essere ultrasessantacinquenne; b) di usufruire di una pensione I.N.P.S. di L. 685.000 mensili, senza che risultino altri redditi;

successivamente (all'udienza del 25 febbraio 2002) l'opponente Mattonai ha chiesto ulteriore sospensione dell'esecuzione in relazione al sopravvenuto decreto-legge 27 dicembre 2001 n. 450 (poi convertito con legge 27 febbraio 2002 n. 14) con il quale la sospensione delle esecuzioni a favore dei conduttori in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 20 della legge n. 388/2000 è stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 2000;

anche l'ulteriore istanza di sospensione è stata accolta con ordinanza in data 25 febbraio 2002, risultando inalterate le condizioni economiche dell'opponente;

l'opposta Massetani Simonetta si è costituita in giudizio eccependo che: a) in passato, con ordinanza del pretore di Firenze in data 30 ottobre 1998, era stata accertata una situazione di inadempimento da parte del Mattonai *ex art.* 2 comma 1 lett. c) del decreto-legge n. 551/1988 convertito con legge n. 61/1989, per cui *ex art.* 6 comma 6 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, il ricorrente non poteva comunque usufruire dell'invocato beneficio; b) le norme che prevedevano le sospensioni dell'esecuzione applicabili per ipotesi alla fattispecie erano in contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 Cost.;

la questione di costituzionalità appare rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata; la rilevanza si evince dalla considerazione che l'età e le modestissime condizioni economiche dell'esecutato sono documentate, talché non si vede proprio come il Mattonai con il reddito di cui dispone potrebbe reperire altra casa in locazione (in Firenze e zone limitrofe il mercato delle locazioni evidenzia canoni estremamente onerosi, anche per alloggi modesti ed adatti ad una persona sola quale è il ricorrente);

la rilevanza si evince altresì dalla considerazione che l'esclusione del beneficio della sospensione, disposta dall'art. 6 comma 6 della legge n. 431/1998 per il caso di inadempimento del conduttore nel pagamento della dovuta indennità di occupazione, non opera nella fattispecie posto che il citato art. 6 comma 6 non può che rife-

rirsi alle varie ipotesi di sospensione previste dallo stesso art. 6 della legge n. 431/1998 e non anche a quelle previste da successivi provvedimenti di legge; del resto la dizione estremamente ampia utilizzata dal legislatore nel disporre la sospensione della quale si discute («sospensione delle procedure di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo»), ed il fatto che il beneficio sia limitato a categorie di conduttori particolarmente disagiate inducono a ritenere che il beneficio si applichi anche alle ipotesi in cui il titolo esecutivo di rilascio si sia formato per morosità del conduttore o comunque sia sopravvenuto un inadempimento del conduttore stesso;

se, quindi, la norma che dispone la sospensione dell'esecuzione dovesse risultare conforme alla Costituzione l'opposizione del Mattonai non potrebbe che trovare accoglimento mentre, in caso contrario, non potrebbe che essere rigettata essendo stato dedotto il detto unico motivo di opposizione all'esecuzione;

la norma pare porsi in contrasto con l'art. 3, della Costituzione posto che si determina una disparità di trattamento fra esecutanti, in quanto coloro che agiscono esecutivamente per rilascio contro conduttori che versino in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 20 della legge n. 388/2000 vengono a trovarsi in una situazione del tutto svantaggiata rispetto ad altri esecutanti nei cui confronti la sospensione non possa essere invocata: la disparità di trattamento non può considerarsi giustificata in relazione alle diverse esigenze degli esecutati, posto che le esigenze abitative dei soggetti più deboli devono far carico ai comuni (come del resto evidenziato anche dall'art. 80 comma 20 della legge n. 388/2000) e non ai locatori;

la circostanza che la sospensione di cui al decreto-legge n. 450/2001 convertito con legge n. 14/2002 sia il terzo provvedimento di sospensione (in precedenza vi è stata quella dell'art. 80 comma 22 della legge n. 388/2000 e poi quella del decreto-legge n. 247/2001 convertito con legge n. 332/2001), che ha portato il periodo di sospensione complessivamente a 18 mesi (senza considerare le sospensioni in precedenza previste dall'art. 6 della legge n. 431/1998) se da un lato aggrava il sospetto di illegittimità costituzionale sotto il detto profilo dell'art. 3 Cost., dall'altro contribuisce ad evidenziare il contrasto della normativa in esame con gli artt. 24 e 42 Cost.;

in vero la tutela esecutiva è garantita dall'art. 24 comma 1 Cost. (*cf.* al riguardo Corte cost. sent. n. 321/1998 e sent. n. 333/2001) al pari della tutela che si realizza nel giudizio di cognizione, e la paralisi della tutela esecutiva per un consistente periodo di tempo pare scarsamente conciliabile con la detta norma costituzionale, anche in considerazione del fatto che benefici per il conduttore attinenti all'esecuzione sono previsti anche da altre norme (art. 56 legge n. 392/1978 e 6 legge n. 431/1998);

la Corte costituzionale, infine, ha più volte affermato che «i limiti legali al diritto di proprietà, previsti dall'art. 42 della Costituzione al fine di assicurarne la funzione sociale, consentono di ritenere legittima la disciplina vincolistica a condizione che essa abbia un carattere strordinario e temporaneo» (da ultimo Corte cost. sent. n. 482/2000): la lunghezza dei periodi di sospensione ed il reiterarsi nel tempo dei provvedimenti di sospensione rende manifesta una tendenza del legislatore ad utilizzare lo strumento della sospensione in via ordinaria per affrontare il problema degli alloggi, anziché come strumento eccezionale;

infine, pur nella consapevolezza che ogni questione attinente alla opportunità o meno del provvedimento di legge, in relazione ai fini perseguiti, esula dalle motivazioni in relazione alle quali una determinata questione deve essere rimessa alla Corte cost., non può non osservarsi che ove la tendenza a rendere difficoltosa se non addirittura impossibile l'esecuzione per rilascio contro conduttori anziani o handicappati gravi (o che hanno nel nucleo familiare persone in tali condizioni) si consolidasse ulteriormente (*cf.* anche quanto disposto dall'art. 6 comma 5 della legge n. 431/1998), i soggetti di età avanzata o portatori di handicap grave verrebbero di fatto danneggiati nella ricerca di una casa da prendere in locazione in quanto i locatori tendenzialmente preferirebbero soggetti che, una volta cessato il rapporto locatizio, non potrebbero far valere una condizione disagiata per ottenere dilazioni nell'esecuzione per rilascio;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 2001 n. 450 convertito con legge 27 febbraio 2002 n. 14 in relazione agli artt. 3 comma 1, 24 comma 1 e 42 comma 2 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento di opposizione e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Firenze, addì 26 aprile 2002

Il giudice: MASCAGNI

02C0888

N. 417

*Ordinanza del 25 giugno 2002 emessa dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Ramondini Elio contro Ministero della giustizia ed altro*

Magistratura - Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura (C.S.M.) - Composizione - Componenti supplenti - Previsione in numero inferiore a quello dei componenti titolari - Conseguente impossibilità di sostituzione dei titolari versanti tutti in situazione di incompatibilità (nella specie, in seguito ad annullamento con rinvio della sentenza della Sezione disciplinare da parte delle SS.UU. della Cassazione) - Disparità di trattamento rispetto ad altri procedimenti giurisdizionali e allo stesso procedimento dinanzi alla Sezione disciplinare - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi di imparzialità e terzietà del giudice.

- Legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni, artt. 4 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da Ramondini Elio, elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Avezzana 6, presso lo studio dell'avvocato Emanuele Squarcia, rappresentato e difeso dall'avvocato Gilberto Lozzi, giusta delega in calce al ricorso, ricorrente;

Contro, Ministero della giustizia, procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, intimati; avverso la sentenza n. 68/01 del Consiglio superiore magistratura di Roma, depositata il 12 luglio 2001;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2002 dal consigliere dott. Enrico Altieri;

Udito l'avvocato Gilberto Lozzi;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Antonio Martone che ha concluso che in via principale venga sollevata la questione di legittimità costituzionale, in via subordinata il rigetto del ricorso.

1. — Svolgimento del processo.

1.1. — Il dott. Elio Ramondini, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, veniva sottoposto dal Ministro della giustizia a procedimento disciplinare per grave e reiterata disapplicazione di norme processuali nell'ambito del procedimento penale relativo alla denuncia-querela presentata dalla dott.ssa Marina Caroselli, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara, destinataria di scritti anonimi.

Veniva contestato al magistrato di aver sottoposto a indagini il tenente colonnello Ermanno Lo Castro e il maresciallo Giuseppe Cavallo, entrambi appartenenti alla Guardia di finanza, senza che il loro nome fosse iscritto nel registro mod. 21, senza osservare gli adempimenti prescritti dall'art. 360 cod. proc. pen. a garanzia delle parti private e procedendo all'interrogatorio dei predetti nelle forme previste per le persone informate sui fatti, senza emettere informazione di garanzia e in assenza di difensore.

In particolare, il dott. Ramondini aveva chiesto all'amministrazione del carcere militare di Peschiera del Garda, dove i due militari erano detenuti, l'esibizione dei cartellini recanti le loro impronte digitali; aveva proceduto ad interrogatorio come persone informate sui fatti, dopo che la denunciante li aveva indicati come possibili autori degli scritti anonimi; aveva richiesto al gabinetto di polizia scientifica della Questura di Milano di rilevare le impronte digitali dei due indagati.

1.2. — Con sentenza del 16 luglio 1999 la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura infliggeva la sanzione dell'ammonizione.

Osservava la sezione che, pur dovendosi riconoscere al magistrato inquirente una discrezionalità nell'attribuire ad una persona la qualità di indagato, e quindi di disporre l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., non poteva ammettersi che egli compisse atti d'indagine contro persone determinate, negando tale qualità. Doveva pertanto ravvisarsi, nella specie, la sistematica violazione di norme regolanti l'equilibrio tra le esigenze di indagine e la difesa di diritti individuali.

Sotto il profilo soggettivo la sezione riteneva la consapevolezza della violazione o almeno la gravissima ed inescusabile negligenza.

Il dott. Ramondini proponeva ricorso alle sezioni unite della Corte, la quale, con sentenza 15 giugno-14 novembre 2000, in accoglimento parziale delle censure di difetto e/o insufficienza della motivazione, cassava la sentenza e rinviava per nuovo esame alla sezione disciplinare.

Sotto un primo profilo le sezioni unite rilevavano che il passaggio dalla condizione di persona non imputata o non sottoposta ad indagini a quella di persona nei cui confronti emergono indizi di reità può essere non netto, ma graduale, per cui deve essere riconosciuto all'autorità procedente un certo margine di discrezionalità nel

coglierne il momento. Il difetto di motivazione consisteva nell'aver equiparato un errore nella valutazione discrezionale ad una grave negligenza, senza alcun riscontro sugli atti del procedimento, e in particolare sui verbali d'interrogatorio, al fine di verificare quale fosse stato il momento del passaggio allo stato d'indagati.

Quanto alla seconda censura, doveva ritenersi che i provvedimenti del giudice siano sindacabili in sede disciplinare solo se intenzionali o commessi con colpa grave. Avendo la sentenza impugnata escluso che le contestate violazioni della legge processuale potessero essere dolose, la motivazione appariva perplessa, essendosi ritenuta «l'assoluta consapevolezza della violazione del dovere di rispetto di fondamentali norme processuali», e aggiungendosi «o di gravissima o inescusabile negligenza». Inoltre i giudici disciplinari non avevano motivato circa il pregiudizio — non riparabile attraverso gli ordinari rimedi processuali — subito dagli indagati, né sul concreto danno da essi subito, considerando il loro stato di detenzione per altra causa.

Infine, doveva ritenersi la contraddittorietà della motivazione nelle parti in cui si parlava di violazioni reiterate o sistematiche, dovendo il comportamento del magistrato essere ricondotto ad unico errore interpretativo.

Le sezioni unite enunciavano, pertanto, il seguente principio di diritto: «la violazione di norme processuali da parte del magistrato costituisce illecito disciplinare se dolosa o gravemente colposa e in tal caso se capace di arrecare alle persone un danno anche non patrimoniale non riparabile attraverso gli strumenti processuali, oppure ancora se reiterato: si deve peraltro tener conto di tutte le circostanze e in particolare dell'eventuale dipendenza del fatto da un unico errore di interpretazione della legge».

1.3. — Nel giudizio di rinvio, e prima della discussione, l'incolpato presentava dichiarazione di ricusazione di otto dei nove componenti della sezione, e precisamente di quelli che avevano partecipato alla precedente fase processuale. In subordine sollevava questione d'illegittimità costituzionale degli articoli 4, commi primo e terzo, e 61 della legge n. 195/1958 per contrasto con l'art. 111, secondo comma, Costituzione.

La sezione disciplinare dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con ordinanza del 30 maggio 2001, così motivata:

nell'interpretare l'art. 105 Cost., il quale attribuisce al Consiglio superiore della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati, la Corte costituzionale (sentenza n. 142 del 1973) ha costantemente affermato che tale competenza costituisce strumento essenziale dell'autonomia e quindi della stessa indipendenza dei magistrati;

i principi garantiti attraverso tale attribuzione esclusiva sono quelli sanciti dagli articoli 101 e 104 della Costituzione che, per la loro elevata posizione nel catalogo dei beni e dei valori costituzionalmente protetti, sono suscettibili solo di un meditato bilanciamento e di un adeguato temperamento con altri beni e valori costituzionali di uguale rango;

il legislatore ordinario, nel rispetto dei limiti posti dalla Costituzione, ha attribuito l'esercizio della giurisdizione disciplinare ad un'apposita sezione, destinata a rispecchiare nella sua composizione tutte le componenti del Consiglio. Tale scelta è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 12 del 1971) conforme al dettato costituzionale, mentre la giurisprudenza delle sezioni unite (sentenza 31 luglio 1964) ha affermato che la sezione non è che il Consiglio superiore in una sua particolare articolazione e la sua investitura proviene direttamente dalla Costituzione;

tali considerazioni erano valide anche per l'attuale composizione (nove componenti effettivi e sei supplenti, e perciò estranea ad ipotesi di sostituzione integrale dei suoi membri), la quale poteva essere considerata la forma costituzionalmente adeguata di realizzazione della garanzia di competenza voluta dall'art. 105 Cost., in ragione della sua fedele rappresentatività delle diverse componenti presenti nel Consiglio. Pertanto, la garanzia di terzietà e d'imparzialità del giudice prevista dall'art. 111, comma secondo, Cost., a prescindere da ogni specifica valutazione sulle modalità della sua concreta realizzazione, deve trovare attuazione in forme che siano rispettose della competenza del Consiglio e che, comunque, non compromettano o non paralizzino, per un tempo indeterminabile *a priori*, la funzione disciplinare e il suo esercizio esclusivo da parte della sezione. Opinare diversamente significherebbe porsi al di fuori di un'ottica di bilanciamento e di temperamento tra principi costituzionali di uguale rango e conferire alla garanzia prevista dall'art. 111 Cost. un valore assolutamente prevalente ai principi enunciati dagli articoli 101 e 104 della Costituzione, della cui realizzazione l'art. 105 è uno strumento;

in tale contesto appariva manifesta l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale che, ipotizzando un contrasto tra il nuovo testo dell'art. 111 Cost. e la procedura vigente dinanzi alla sezione disciplinare in forza della quale è necessariamente tale organo destinato a fungere da giudice di rinvio, pone in dubbio la legittimità costituzionale dell'intero assetto della sezione disciplinare, senza considerare che proprio tale assetto è stato ritenuto dalla Corte costituzionale preordinato all'attuazione della primaria garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura ordinaria prevista dagli articoli 101 e 104 Cost.;

doveva essere conseguentemente dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione di otto componenti della sezione in quanto, come affermato dalle sezioni unite nella sentenza 30 gennaio 1985, n. 59, l'istituto della ricusazione non può operare gli effetti suoi propri laddove condurrebbe alla paralisi della funzione giurisdizionale.

1.4. — Con sentenza 30 maggio-12 luglio 2001 la sezione disciplinare confermava il giudizio di responsabilità e di applicazione della sanzione dell'ammonimento.

2. — I motivi di ricorso.

2.1. — In relazione all'ordinanza il ricorrente denuncia violazione del combinato disposto degli articoli 34, comma terzo, regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, 6, comma terzo, legge 24 marzo 1958, n. 195; 61 e 64, n. 6, cod. proc. pen. 1930; in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Solleva, in subordine, eccezione di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi primo e terzo, e dell'art. 6 legge n. 195 del 1958 per contrasto con l'art. 111 della Costituzione; insufficiente e contraddittoria motivazione dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto manifestamente infondata la predetta questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Premette che, in forza del rinvio contenuto nell'art. 34, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, dell'art. 17 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale, nonché dei diversi rinvii disposti con successivi decreti-legge, nel giudizio dinanzi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura si applicano, in quanto compatibili con la natura del procedimento, le norme del codice di procedura penale previgente.

Nel presente procedimento si applicano, quindi, gli articoli 61 e 64, n. 6, del cod. proc. pen. abrogato, secondo i quali «il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un procedimento non può partecipare... al giudizio di rinvio dopo l'annullamento» e può, trovandosi in tali condizioni, essere ricusato.

L'art. 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, contiene, infine, una specifica disposizione per il caso della ricusazione di uno dei componenti della sezione disciplinare, prevedendo che «sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente».

Il ragionamento della sezione disciplinare, secondo cui, ove il numero dei componenti ricusati sia superiore a quello dei supplenti, non potrebbe pervenirsi ad una paralisi delle funzioni giurisdizionali della sezione, dovendosi ritenere l'osservanza del principio di effettività di tali funzioni prevalente su quello dell'imparzialità, sarebbe — secondo la difesa del ricorrente — in contrasto col nuovo testo dell'art. 111, commi 1° e 2°, Cost., nella parte in cui stabiliscono che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» e che «ogni processo si svolge... davanti a un giudice terzo e imparziale». La nuova norma non costituirebbe più soltanto una riaffermazione del principio d'imparzialità della funzione giurisdizionale, ma avrebbe la funzione di chiarire che non esiste giurisdizione se il giudice non è terzo e imparziale.

Pertanto l'istanza di ricusazione, eventualmente trasmessa per competenza alle sezioni unite per impossibilità di ricorrere al procedimento di cui all'art. 6 della legge n. 195/58 e reviviscenza della generale competenza del giudice dell'impugnazione, stabilita dall'art. 68 cod. proc. pen. (sez. un., 30 gennaio 1985, n. 59), andava accolta anche se ne derivava, in concreto, la paralisi della funzione giurisdizionale della sezione.

Ove si ritenesse che l'istanza dovesse effettivamente essere dichiarata inammissibile per incompatibilità degli articoli 61 - 66 cod. proc. pen. abrogato con la natura del procedimento e con le disposizioni del regio decreto legislativo n. 511 del 1946 (art. 34, comma terzo, del detto regio decreto legislativo), dovrebbe concludersi per l'illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 111 Cost., delle disposizioni che rendono inammissibile l'istanza, e cioè degli articoli 4 e 6 della legge n. 195 del 1958, nella parte in cui prevedono un numero di sei supplenti.

Il ragionamento della sezione disciplinare, secondo cui la composizione della sezione costituisce la forma adeguata di garanzia voluta dall'art. 105 Cost., in ragione della sua fedele rappresentatività delle diverse componenti del Consiglio, per cui sarebbe manifestamente infondata una questione che investa l'intero assetto della sezione non sarebbe convincente.

L'argomento avrebbe pregio se l'eccezione mirasse a scompaginare l'equilibrio tra le diverse componenti del C.S.M., esistente nella sezione disciplinare. Per ovviare a tale inconveniente sarebbe sufficiente prevedere un incremento dei supplenti che rispetti le attuali proporzioni, non nell'organo nel suo complesso, ma in quello chiamato volta per volta ad esercitare la funzione disciplinare.

2.2. — In relazione alla sentenza, il ricorrente denuncia inosservanza dell'art. 546, primo comma, cod. proc. pen. abrogato, nonché motivazione contraddittoria e insufficiente circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti; in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ.

3. — Motivi della decisione.

3.1. — Preliminarmente dev'essere esaminata la questione di irregolare costituzione del giudice per affermata incompatibilità dei componenti della sezione disciplinare, facenti parte del collegio che aveva emanato la decisione cassata, a giudicare in sede di rinvio.

Le sezioni unite ritengono che tale questione non possa essere risolta applicandosi gli articoli 61, primo comma, 64, n. 6, cod. proc. pen. previgente, in quanto, come sarà spiegato in seguito, tale normativa non può ritenersi applicabile per la sua incompatibilità con la natura del procedimento dinanzi alla sezione disciplinare (art. 34, terzo comma, del regio decreto legislativo n. 511 del 1946), non essendo altri organi competenti ad esercitare le funzioni di giudice di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, e non consentendo le speciali norme dettate per il procedimento dinanzi alla sezione (art. 4 e 6 della legge n. 195 del 1958 e successive modificazioni) la sostituzione di componenti in posizione d'incompatibilità, quando il numero degli stessi sia, come nel caso di specie, superiore a sei.

Ne consegue che la Corte deve esaminare preliminarmente le questioni di legittimità costituzionale, svolte dal ricorrente e già proposte dinanzi alla sezione disciplinare, la quale ne ha ritenuto la manifesta infondatezza.

3.2. — La decisione impugnata, dopo aver premesso che tra i beni protetti in conflitto, e cioè l'interesse ad una rapida decisione nella materia disciplinare dei magistrati ordinari da parte dello speciale organo indicato dalla Costituzione, che sia espressione delle diverse componenti del Consiglio, e quello dell'imparzialità del giudice, contenuta nell'art. 111 Cost., anche secondo il nuovo testo di tale norma, deve essere operato un bilanciamento, finisce con l'istituire una gerarchia tra detti beni, privilegiando il primo. In particolare, l'impossibilità di una formazione del collegio giudicante per il giudizio di rinvio con componenti diversi da quelli che avevano partecipato alla decisione annullata, conseguente al fatto che il numero dei componenti previsto dalla legge non consente una completa sostituzione dei componenti incompatibili, non avrebbe alcuna rilevanza, dovendosi privilegiare l'interesse del funzionamento dell'organo disciplinare. In altre parole, la regola dell'imparzialità e terzietà del giudice non opererebbe nel caso in cui si determinasse — data l'impossibilità della sostituzione di un numero di componenti superiore a quello dei supplenti (da scegliersi nell'ambito dei consiglieri scelti dal Consiglio a far parte della sezione disciplinare) — una paralisi dell'organo disciplinare.

Le sezioni unite ritengono, innanzitutto, che non possa essere condivisa la tesi che attribuisce all'interesse al funzionamento dello speciale organo giurisdizionale istituito in attuazione dell'art. 105 Cost. un rango superiore a quello riconosciuto ad altri beni costituzionalmente protetti, quale il carattere imparziale della giurisdizione.

Il diritto di essere giudicato da un giudice terzo ed imparziale ha, indubbiamente, carattere fondamentale e la sua tutela risulta particolarmente rafforzata da obblighi internazionali, e precisamente dall'art. 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, anche nella vigenza del precedente testo dell'art. 111 Cost., che il principio di imparzialità — terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale rispetto a qualunque specie di processo, pur dovendosi tener conto delle peculiarità proprie di ciascuno (sentenze n. 326 del 1997, n. 51 del 1998 e n. 587 del 1999). Per quanto riguarda il procedimento dinanzi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, la Corte costituzionale, nella sentenza 16 novembre 2000, n. 497, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 34, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in relazione agli articoli 111, 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che la difesa del magistrato incolpato dinanzi alla sezione disciplinare possa essere affidata anche ad un avvocato del libero foro, ha affermato che il riconoscimento della natura giurisdizionale del procedimento deve avere una piena espansione, con attuazione di tutte le garanzie proprie della giurisdizione, e in particolare con la possibilità di una difesa tecnica quale esplicitazione del diritto di difesa di cui all'art. 24, con conseguente ingiustificabile disparità di trattamento e violazione dell'art. 3.

Tale pieno svolgimento del diritto di difesa — secondo la citata sentenza — non trova alcun ostacolo nella ragione addotta per negare accesso alla difesa tecnica, che aveva indotto in precedenza la giurisprudenza di questa Corte a dichiarare la manifesta infondatezza della questione, e cioè di commisurare la tutela del singolo alla salvaguardia del dovere d'imparzialità e della connessa esigenza di credibilità collegata all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Infine, nella stessa sentenza, la Corte costituzionale richiama il vincolo derivante dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'applicazione del principio è stata effettuata dalla Corte costituzionale con estremo rigore, giungendosi a dichiarare l'illegittimità costituzionale di norme che non prevedono l'incompatibilità alla partecipazione al dibattimento, e cioè ad un giudizio a cognizione piena, di giudici che hanno emanato provvedimenti in una diversa fase del processo, anche quando dalle stesse non deriva alcun vincolo per la decisione nel merito.

Secondo la sentenza 24 aprile 1996, n. 131, la «disciplina legislativa dell'incompatibilità del giudice, stabilita nell'art. 34 c.p.p. alla stregua della direttiva al legislatore delegato contenuta nell'art. 2, n. 67, legge n. 81 del

1987, si fonda sulla necessità di evitare la duplicazione di giudizi della medesima natura presso lo stesso giudice e quindi sulla suddetta esigenza di proteggere il giudizio del merito della causa dal rischio di un pregiudizio, effettivo o anche solo potenziale, derivante da valutazioni di sostanza sulla ipotesi accusatoria, espresse in occasione di atti compiuti in precedenti fasi processuali». Nella stessa sentenza, dopo aver richiamato le proprie precedenti pronunce n. 486 del 1990, 202 e 401 del 1991, 439 del 1993, 124, 186 e 339 del 1992, 445 e 453 del 1994, la Corte — confermando la sentenza n. 432 del 1995 — ha affermato che tali principi «valgano non solo nel rapporto tra fasi diverse del giudizio ma anche nel rapporto tra assunzione di provvedimenti cautelari personali e giudizio sul merito dell'imputazione».

Il pieno valore costituzionale del principio di imparzialità — terzietà della giurisdizione per ogni tipo di processo è stato ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza 15 ottobre 1999, n. 387.

Si deve rilevare, inoltre, che, secondo la citata sentenza n. 341/97, la libertà del legislatore di scegliere diverse soluzioni per l'attuazione del detto principio nei diversi processi non può comportare mai una compressione del diritto ad un giudice imparziale ma soltanto una diversità nei mezzi previsti per assicurare tale imparzialità. La Corte ha così ritenuto che nel procedimento civile il rispetto del principio sia assicurato sufficientemente dagli istituti dell'astensione e della ricusazione, e non sia quindi necessaria una previsione tipica di situazioni d'incompatibilità come nel processo penale.

Quanto al nuovo testo dell'art. 111 Costituzione, lo stesso, pur non innovando sostanzialmente — sotto il profilo della violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà del giudice — ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza n. 283 del 2000 e ordinanze n. 112 del 2000 e 167 del 2001), contiene indubbiamente una significativa enfaticizzazione di tali principi.

3.3. — Nel caso di specie, le ragioni che fanno ritenere l'incompatibilità — alla luce dei principi costituzionali — del sistema normativo che imporrebbe il sacrificio del diritto all'imparzialità del giudice di rinvio nel caso di incompatibilità di un numero di componenti superiore a quello dei supplenti sono ancora più manifeste che nei casi in cui è stata ritenuta l'incostituzionalità di norme processuali che prevedevano, in vario modo e misura, una competenza dello stesso giudice a pronunciarsi su questioni dallo stesso già decise. Come si è già rilevato, proprio la speciale disciplina normativa — contenuta nella legge n. 195 del 1958 — della sostituzione e del limitato numero di supplenti ha indotto l'organo disciplinare a negare applicazione all'art. 61 cod. proc. pen. abrogato. È infatti evidente che — nel caso del giudizio di rinvio, il quale costituisce la seconda fase dello stesso procedimento svoltosi davanti al giudice che ha emesso la sentenza annullata — le ragioni d'incompatibilità sono particolarmente manifeste, in quanto l'organo disciplinare, in una composizione pressoché identica alla precedente, è chiamato a correggere gli errori della sua stessa decisione cassata secondo le indicazioni vincolanti della sentenza della Cassazione. Errori che, nel caso in esame, attengono proprio agli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare contestato.

Si deve rilevare, inoltre, che le considerazioni svolte nell'ordinanza e nella sentenza impugnate non sembrano pertinenti, giacché la dichiarazione d'incostituzionalità non condurrebbe ad una formazione della sezione non rispecchiante le diverse componenti del Consiglio, ma ad una lacuna che dovrebbe essere colmata dal legislatore.

Fatte tali premesse, la soluzione adottata dalla sezione disciplinare non appare conforme a Costituzione, non costituendo — come affermato nella decisione impugnata — il risultato di balance tra i due beni costituzionalmente protetti, ma comportando una radicale soppressione del carattere imparziale della giurisdizione, proprio in un'ipotesi in cui il difetto d'imparzialità appare macroscopico, riguardando la quasi totalità dei componenti dell'organo giudicante.

3.4. — Ai predetti profili d'illegittimità costituzionale si deve aggiungere quello di un sospetto contrasto col principio di uguaglianza, in quanto il rilevante *vulnus* al diritto della difesa, non presente negli altri procedimenti giurisdizionali, non pare adeguatamente giustificato dallo speciale oggetto del procedimento.

Un'attenuazione (o addirittura, come nel caso in esame, una soppressione) della protezione costituzionale della imparzialità e terzietà della giurisdizione di fronte ad esigenze proprie della giustizia disciplinare dei magistrati ordinari, e cioè quella di evitarne una paralisi, è stata negata — in relazione al principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 Cost. — anche nella già citata sentenza 16 novembre 2000, n. 497, nella quale la Corte costituzionale ha escluso che l'introduzione della difesa tecnica dinanzi alla sezione disciplinare — conseguente alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del regio decreto legislativo n. 511/1946, nella parte in cui consente soltanto una difesa da parte di magistrati ordinari — possa essere incompatibile con le esigenze di imparzialità e indipendenza della magistratura.

Una patente violazione del principio di parità di trattamento emerge, quindi, non soltanto in relazione alle altre specie di procedimenti giurisdizionali, ma anche all'interno dello stesso procedimento dinanzi alla sezione disciplinare, nel quale la tutela del diritto all'imparzialità del giudice viene negata proprio nel caso in cui, come si è detto, il difetto d'imparzialità investe un numero maggiore di componenti.

In conclusione, le sezioni unite ritengono che la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 6 della legge n. 195 del 1958 e successive modificazioni, nella parte in cui non consentono una sostituzione di componenti incompatibili in un numero maggiore di quelli nominati dal Consiglio, non può considerarsi manifestamente infondata.

3.5. — La questione deve ritenersi, inoltre, rilevante. La legge n. 195 del 1958 non contiene, infatti, alcun mezzo per integrare il numero complessivo dei componenti la sezione disciplinare, preventivamente designati dal Consiglio. Non esiste, pertanto alcuna possibilità di procedere ad ulteriori nomine. Ne deriva che la disciplina normativa non consente — nel caso in cui il numero dei componenti incompatibili sia superiore a quelli non utilizzati per la formazione del collegio — il rispetto del principio costituzionale dell'imparzialità e della terzietà del giudice.

Non vale osservare — come ha fatto l'ordinanza impugnata — che la caducazione della norma provocherebbe, nel caso del giudizio di rinvio, una paralisi della funzione giurisdizionale sulla disciplina dei magistrati. Tale inconveniente, facilmente superabile con una adeguata e rapida riforma legislativa, non è stato mai di ostacolo — secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale — ad una pronuncia di illegittimità costituzionale. Si pensi al caso, oggetto della pronuncia della Corte costituzionale del 10 maggio 1982, n. 87, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, così come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nella parte in cui prevedeva che i posti del Consiglio riservati ai magistrati di Cassazione potessero essere assegnati a magistrati che avevano conseguito la nomina ma non esercitavano le corrispondenti funzioni. Tale pronuncia aveva determinato una paralisi del funzionamento della sezione disciplinare, le cui decisioni, rese con la partecipazione di magistrati che si trovavano in tale posizione, venivano cassate dalle sezioni unite per vizio inerente alla costituzione del giudice (sez. un., 14 febbraio 1983, n. 1108).

Più di recente, a proposito della ritenuta incompatibilità del magistrato che ha emanato un provvedimento cautelare a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento, la Corte (sentenza n. 131 del 1996 già richiamata) ha affermato che, pur essendo consapevole delle difficoltà di ordine pratico che possono derivare alla formazione concreta degli organi giudicanti, non può esimersi dalla propria funzione di garanzia, quando se ne richieda l'intervento in presenza di norme costituzionalmente illegittime, e che «alle anzidette difficoltà, con appropriati interventi di ordine normativo o organizzativo, devono porre rimedio altre istanze costituzionali, alle quali appartengono i relativi doveri e le relative responsabilità».

L'assoluta incompressibilità del diritto ad un giudice terzo ed imparziale anche quando dalla dichiarazione d'incostituzionalità derivi un rischio di lentezza e difficoltà nella gestione dell'ufficio è stata riaffermata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 387 del 1999.

Devesi, infine, escludere che la recente riforma dell'organizzazione del Consiglio superiore della magistratura e della sezione disciplinare, introdotta con la legge 28 marzo 2002, n. 44, comporti un riesame di non manifesta infondatezza e di rilevanza della questione di costituzionalità, in quanto l'art. 2, lett. a), della legge, recante modifiche all'art. 4 della legge n. 195 del 1958, prevede un numero di componenti insufficiente a sostituire un numero maggiore di componenti incompatibili, anche tenuto conto della riduzione del numero dei componenti la sezione disciplinare, introdotta dallo stesso art. 2, lett. a).

In conclusione, non potendo essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle predette questioni, il giudizio deve essere sospeso e gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata — nel senso di cui in motivazione — la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 Costituzione;

2) sospende il presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

3) dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa Corte, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e, al contempo, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 5 aprile 2002.

Il Presidente: IANNIRUBERTO

N. 418

Ordinanza del 26 aprile 2002 emessa dal Procuratore della Repubblica di Padova
su atti relativi a Agouni Abderraouf

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.
- Costituzione, art. 3.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Vista la comunicazione del questore di Padova relativa all'accompagnamento alla frontiera del cittadino tunisino Agouni Abderraouf, trasmessa con fax alle ore 9,14 del 26 aprile 2002, ai sensi dell'art. 2 d.l. 4/04/2002 nr. 51;

Considerato che come stabilito dalla citata disposizione, il procuratore della Repubblica convalida, verificata la sussistenza dei requisiti, il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero entro le quarantotto ore successive alla comunicazione;

come previsto dall'ultimo periodo dello stesso art. 2, il provvedimento in questione è già in corso di esecuzione;

prospettandosi dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate ed essendo la relativa questione rilevante nel presente procedimento di convalida, si ravvisano sussistenti le condizioni per sollevare d'ufficio la questione stessa avanti alla competente Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento in corso;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

O S S E R V A

Sulla legittimazione del p.m.

Con diverse pronunzie la Corte costituzionale ha finora negato al pubblico ministero la legittimazione a proporre questioni di costituzionalità di leggi o di atti aventi forza di legge sul presupposto della sua qualità di «parte», non di titolare della *potestas iudicandi*.

Tuttavia, nel contesto delineato dall'art. 2 d.l. n. 51/2002 (che introduce il comma 5-bis nel corpo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998), sembra evidente che il p.m. è chiamato a disporre la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera non quale «parte» ma quale organo di controllo della legittimità di un atto amministrativo incidente sulla libertà personale che, ai sensi dell'art. 13, primo e secondo comma Cost., è «inviolabile» e non ammette forma alcuna di restrizione «se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Il potere del p.m. che, vegliando come custode imparziale sull'osservanza della legge e motivando specificamente, a presidio della libertà personale, sui requisiti di legittimità di un atto coercitivo come l'accompagnamento alla frontiera, è un potere assimilabile, in diritto ed in fatto, a quello riconosciuto, per analoghe finalità, al giudice nel contesto disciplinato dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Un potere afferente, propriamente, alla sfera giurisdizionale ed eccezionalmente conferito al p.m. in deroga alla regola che riconduce a tale organo iniziative, poteri e facoltà di parte.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002;

L'articolo in questione, nella parte in cui stabilisce che il procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero entro il termine di quarantotto ore successive alla comunicazione di esso e nella parte in cui conferisce a tale provvedimento immediata esecutività, dà luogo, come appresso si esporrà, a dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati, la cui pregiudiziale risoluzione condiziona manifestamente l'esame dei presupposti di legittimità dell'atto coercitivo e, in definitiva, l'esito del giudizio di convalida.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

La disposizione dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, inserita come comma 5-*bis* nel testo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, appare in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non appresta allo straniero, pur statuendo la coercizione della sua libertà personale, la stessa tutela, piena ed effettiva, che al predetto è assicurata nella situazione di fatto, sostanzialmente identica, contemplata dal successivo art. 14.

Infatti, a differenza di quanto quest'ultima disposizione (letta in conformità alla sentenza interpretativa della Corte costituzionale n. 105/2001) prevede per lo straniero colpito da decreto di espulsione e trattenuto in un centro di permanenza e assistenza, la disposizione qui impugnata non stabilisce che lo straniero, raggiunto da un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, possa:

essere sentito sui fatti e sui motivi dell'espulsione prima dell'emissione della convalida del p.m.;

permanere sul territorio dello Stato, evitando di subire la definitiva esecuzione dell'espulsione, fino alla notifica dell'atto motivato del p.m. È indubbio infatti che, nel caso (qui ricorrente) di espulsione già in corso di esecuzione, l'eventuale mancata convalida della misura coercitiva dell'accompagnamento sarebbe data *inutiliter* dando vita ad una garanzia meramente apparente del fondamentale diritto di libertà violato.

A tanto si aggiunga che l'ambito limitato, addirittura angusto, dei poteri riconosciuti al p.m. quale organo deputato all'accertamento e al controllo di legalità del provvedimento amministrativo di accompagnamento finisce per realizzare irragionevolmente, essendo sostanzialmente identiche le corrispondenti situazioni di fatto, un sistema di tutela del diritto di libertà dello straniero differenziato e sensibilmente più debole rispetto a quello assicurato con l'attribuzione di poteri ben più ampi ed incisivi al giudice nell'ambito del giudizio di convalida disciplinato dall'art. 14.

E ciò sotto almeno due profili:

il p.m. non può esaminare, al di fuori del provvedimento di espulsione e di quello di accompagnamento, altri atti o documenti a riscontro della loro legittimità (mentre al giudice deve essere trasmessa dal questore, ai fini della convalida, «copia degli atti»);

il p.m. non può sentire, come già detto, l'interessato e neppure assumere sommarie informazioni per la verifica dei fatti posti a fondamento del provvedimento amministrativo (mentre l'una e l'altra facoltà sono riconosciute al giudice).

Dal quadro su esposto sembra emergere, in contraddizione (ripetesi irragionevole) con la tutela apprestata dall'art. 14 allo straniero raggiunto da misura coercitiva analoga a quella sancita dall'art. 13, un profilo di tutela soltanto burocratico, cartolare, privo di effettività dell'inviolabile diritto di libertà personale di cui, su un piano di uguaglianza con i cittadini, gli stranieri debbano essere riconosciuti titolari.

P. Q. M.

I sottoscritti p.m. sollevano d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo della ingiustificata disparità di disciplina e di tutela giurisdizionale del bene della libertà personale dello straniero in situazioni caratterizzate dalla vigenza di analoghe misure di coercizione del medesimo bene):

a) nella parte in cui non prevede che la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia emessa:

previo esame degli atti e documenti su cui esso si fonda;

previa assunzione, occorrendo, di sommarie informazioni;

previa audizione della persona cui il provvedimento si riferisce;

b) e nella parte in cui non prevede che la detta convalida sospende l'esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera sì dà garantire, per la verifica dei presupposti e la delibazione di legittimità della misura, l'audizione della persona a questa sottoposta.

A tal fine si dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del procedimento di convalida in corso.

Si dispone inoltre che a cura della segreteria il presente provvedimento sia notificato al questore di Padova ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 26 aprile 2002

Il procuratore della Repubblica: CALOGERO

Il procuratore della Repubblica sost.: LUCA

N. 419

*Ordinanza del 3 maggio 2002 emessa dal Procuratore della Repubblica di Padova
su atti relativi a Naticha Moez*

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.
- Costituzione, art. 3.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Vista la comunicazione del questore di Padova relativa all'accompagnamento alla frontiera del cittadino tunisino Naticha Moez (alias Azaak Beb, nato il 6 gennaio 1977, Marocco), nato a Metlaoui (Tunisia) il 1° giugno 1976, trasmessa con fax alle ore 17.51 del 2 maggio 2002, ai sensi dell'art. 2 D.L. 4 aprile 2002 n. 51;

Considerato che:

come stabilito dalla citata disposizione, il procuratore della Repubblica convalida, verificata la sussistenza dei requisiti, il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero entro le quarantotto ore successive alla comunicazione;

come previsto dall'ultimo periodo dello stesso articolo 2, il provvedimento in questione è già in corso di esecuzione (v. missiva del 2 maggio 2002 del dirigente ufficio immigrazione della questura di Padova, allegata agli atti, che dispone, l'imbarco del suddetto cittadino tunisino sul volo delle ore 11.50 del 3 maggio 2002 per Tunisi);

prospettandosi dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate ed essendo la relativa questione rilevante nel presente procedimento di convalida, si ravvisano sussistenti le condizioni per sollevare d'ufficio la questione stessa avanti alla competente Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento in corso;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

O S S E R V A

Sulla legittimazione del p.m.

Con diverse pronunzie la Corte costituzionale ha finora negato al pubblico ministero la legittimazione a proporre questioni di costituzionalità di leggi o di atti aventi forza di legge sul presupposto della sua qualità di «parte» non di titolare della *potestas judicandi*.

Tuttavia, nel contesto delineato dall'art. 2 D.L. n. 51/2002 (che introduce il comma 5-bis nel corpo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998), sembra evidente che il p.m. è chiamato a disporre la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera non quale «parte» ma quale organo di controllo della legittimità di un atto amministrativo incidente sulla libertà personale che, ai sensi dell'art. 13, primo e secondo comma Cost., è «inviolabile» e non ammette forma alcuna di restrizione «se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Il potere del p.m. che, vegliando come custode imparziale sull'osservanza della legge e motivando specificamente, a presidio della libertà personale, sui requisiti di legittimità di un atto coercitivo come l'accompagnamento alla frontiera, è un potere assimilabile, in diritto ed in fatto, a quello riconosciuto, per analoghe finalità, al giudice nel contesto disciplinato dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Un potere afferente, propriamente, alla sfera giurisdizionale ed eccezionalmente conferito al p.m. in deroga alla regola che riconduce a tale organo iniziative, poteri e facoltà di parte.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 D.L. n. 51/2002.

L'articolo in questione, nella parte in cui stabilisce che il procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero entro il termine di quarantotto ore successive alla comunicazione di esso e nella parte in cui conferisce a tale provvedimento

immediata esecutività, dà luogo, come appresso si esporrà, a dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati, la cui pregiudiziale risoluzione condiziona manifestamente l'esame dei presupposti di legittimità dell'atto coercitivo e, in definitiva, l'esito del giudizio di convalida.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

La disposizione dell'art. 2 D.L. n. 51/2002, inserita come comma 5-bis nel testo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, appare in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non appresta allo straniero, pur statuendo la coercizione della sua libertà personale, la stessa tutela, piena ed effettiva, che al predetto è assicurata nella situazione di fatto, sostanzialmente identica, contemplata dal successivo art. 14. Infatti, a differenza di quanto quest'ultima disposizione (letta in conformità alla sentenza interpretativa della Corte costituzionale n. 105/2001) prevede per lo straniero colpito da decreto di espulsione e trattenuto in un centro di permanenza e assistenza, la disposizione qui impugnata non stabilisce che lo straniero, raggiunto da un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, possa:

essere sentito sui fatti e sui motivi dell'espulsione prima dell'emissione della convalida del p.m.;

permanere sul territorio dello Stato evitando di subire la definitiva esecuzione dell'espulsione, fino alla notifica dell'atto motivato del p.m.. È indubbio infatti che, nel caso (qui ricorrente) di espulsione già in corso di esecuzione, l'eventuale mancata convalida della misura coercitiva dell'accompagnamento sarebbe data *inutiliter* dando vita ad una garanzia meramente apparente del fondamentale diritto di libertà violato.

A tanto si aggiunga che l'ambito limitato, addirittura angusto, dei poteri riconosciuti al p.m. quale organo deputato all'accertamento e al controllo di legalità del provvedimento amministrativo di accompagnamento finisce per realizzare irragionevolmente, essendo sostanzialmente identiche le corrispondenti situazioni di fatto, un sistema di tutela del diritto di libertà dello straniero differenziato e sensibilmente più debole rispetto a quello assicurato con l'attribuzione di poteri ben più ampi ed incisivi al giudice nell'ambito del giudizio di convalida disciplinato dall'art. 14.

E ciò sotto almeno due profili:

il p.m. non può esaminare, al di fuori del provvedimento di espulsione e di quello di accompagnamento, altri atti o documenti a riscontro della loro legittimità (mentre al giudice deve essere trasmessa dal questore, ai fini della convalida, «copia degli atti»);

il p.m. non può sentire, come già detto, l'interessato e neppure assumere sommarie informazioni per la verifica dei fatti posti a fondamento del provvedimento amministrativo (mentre l'una e l'altra facoltà sono riconosciute al giudice).

Dal quadro su esposto sembra emergere, in contraddizione (ripetesi irragionevole) con la tutela apprestata dall'art. 14 allo straniero raggiunto da misura coercitiva analoga a quella sancita dall'art. 13, un profilo di tutela soltanto burocratico cartolare, privo di effettività dell'inviolabile diritto di libertà personale di cui, su un piano di uguaglianza con i cittadini, gli stranieri debbono essere riconosciuti titolari.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 D.L. n. 51/2002, in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo della ingiustificata disparità di disciplina e di tutela giurisdizionale del bene della libertà personale dello straniero in situazioni caratterizzate dalla vigenza di analoghe misure di coercizione del medesimo bene),

nella parte in cui non prevede che la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia emessa:

previo esame degli atti e documenti su cui esso si fonda;

previa assunzione, occorrendo, di sommarie informazioni;

previa audizione della persona cui il provvedimento si riferisce,

e nella parte in cui non prevede che la detta convalida sospende l'esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera sì da garantire, per la verifica dei presupposti e la delibazione di legittimità, della misura, l'audizione della persona a questa sottoposta.

A tal fine, dispone:

a) l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

b) la sospensione del procedimento di convalida in corso.

Dispone inoltre che a cura della segreteria il presente provvedimento sia notificato al questore di Padova ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 3 maggio 2002

Il procuratore della Repubblica: CALOGERO

Il procuratore della Repubblica sost.: CANOVA

N. 420

*Ordinanza del 3 maggio 2002 emessa dal Procuratore della Repubblica di Padova
su atti relativi a Belhak Issam*

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.
- Costituzione, art. 3.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Vista la comunicazione del questore di Padova relativa all'accompagnamento alla frontiera del cittadino marocchino Belhak Issam, nato a Casablanca il 22 maggio 1964, trasmessa con fax alle ore 16,57 del 2 maggio 2002, ai sensi dell'art. 2 d.l. 4 aprile 2002 n. 51;

Considerato che:

come stabilito dalla citata disposizione, il procuratore della Repubblica convalida, verificata la sussistenza dei requisiti, il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero entro le quarantotto ore successive alla comunicazione;

come previsto dall'ultimo periodo dello stesso articolo 2, il provvedimento in questione è già in corso di esecuzione (v. missiva del 2 maggio 2002 del dirigente ufficio immigrazione della questura di Padova, allegata agli atti, che dispone, l'imbarco del suddetto cittadino marocchino sul volo delle ore 20,15 dello stesso giorno per Casablanca);

prospettandosi dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate ed essendo la relativa questione rilevante nel presente procedimento di convalida, si ravvisano sussistenti le condizioni per sollevare d'ufficio la questione stessa avanti alla competente Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento in corso;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

O S S E R V A

Sulla legittimazione del p.m.

Con diverse pronunzie la Corte costituzionale ha finora negato al pubblico ministero la legittimazione a proporre questioni di costituzionalità di leggi o di atti aventi forza di legge sul presupposto della sua qualità di «parte» non di titolare della *potestas judicandi*.

Tuttavia, nel contesto delineato dall'art. 2 d.l. n. 51/2002 (che introduce il comma 5-*bis* nel corpo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998), sembra evidente che il p.m. è chiamato a disporre la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera non quale «parte» ma quale organo di controllo della legittimità di un atto amministrativo incidente sulla libertà personale che, ai sensi dell'art. 13 primo e secondo comma Cost., è «inviolabile» e non ammette forma alcuna di restrizione «se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Il potere del p.m. che, vegliando come custode imparziale sull'osservanza della legge e motivando specificamente, a presidio della libertà personale, sui requisiti di legittimità di un atto coercitivo come l'accompagnamento alla frontiera, è un potere assimilabile, in diritto ed in fatto, a quello riconosciuto, per analoghe finalità, al giudice nel contesto disciplinato dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Un potere afferente, propriamente, alla sfera giurisdizionale ed eccezionalmente conferito al p.m. in deroga alla regola che riconduce a tale organo iniziative, poteri e facoltà di parte.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002.

L'articolo in questione, nella parte in cui stabilisce che il procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero entro il termine di quarantotto ore successive alla comunicazione di esso e nella parte in cui conferisce a tale provvedimento immediata esecutività, dà luogo, come appresso si esporrà, a dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati, la cui pregiudiziale risoluzione condiziona manifestamente l'esame dei presupposti di legittimità dell'atto coercitivo e, in definitiva, l'esito del giudizio di convalida.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

La disposizione dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, inserita come comma 5-bis nel testo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, appare in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non appresta allo straniero, pur statuendo la coercizione della sua libertà personale, la stessa tutela, piena ed effettiva, che al predetto è assicurata nella situazione di fatto, sostanzialmente identica, contemplata dal successivo art. 14.

Infatti, a differenza di quanto quest'ultima disposizione (letta in conformità alla sentenza interpretativa della Corte costituzionale n. 105/2001) prevede per lo straniero colpito da decreto di espulsione e trattenuto in un centro di permanenza e assistenza, la disposizione qui impugnata non stabilisce che lo straniero, raggiunto da un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, possa:

essere sentito sui fatti e sui motivi dell'espulsione prima dell'emissione della convalida del p.m.;

permanere sul territorio dello Stato evitando di subire la definitiva esecuzione dell'espulsione, fino alla notifica dell'atto motivato del p.m.. È indubbio infatti che, nel caso (qui ricorrente) di espulsione già in corso di esecuzione, l'eventuale mancata convalida della misura coercitiva dell'accompagnamento sarebbe data *inutiliter* dando vita ad una garanzia meramente apparente del fondamentale diritto di libertà violato.

A tanto si aggiunga che l'ambito limitato, addirittura angusto, dei poteri riconosciuti al p.m. quale organo deputato all'accertamento e al controllo di legalità del provvedimento amministrativo di accompagnamento finisce per realizzare irragionevolmente, essendo sostanzialmente identiche le corrispondenti situazioni di fatto, un sistema di tutela del diritto di libertà dello straniero differenziato e sensibilmente più debole rispetto a quello assicurato con l'attribuzione di poteri ben più ampi ed incisivi al giudice nell'ambito del giudizio di convalida disciplinato dall'art. 14.

E ciò sotto almeno due profili:

il p.m. non può esaminare, al di fuori del provvedimento di espulsione e di quello di accompagnamento, altri atti o documenti a riscontro della loro legittimità (mentre al giudice deve essere trasmessa dal questore, ai fini della convalida, «copia degli atti»);

il p.m. non può sentire, come già detto, l'interessato e neppure assumere sommarie informazioni per la verifica dei fatti posti a fondamento del provvedimento amministrativo (mentre l'una e l'altra facoltà sono riconosciute al giudice).

Dal quadro su esposto sembra emergere, in contraddizione (ripetesi irragionevole) con la tutela apprestata dall'art. 14 allo straniero raggiunto da misura coercitiva analoga a quella sancita dall'art. 13, un profilo di tutela soltanto burocratico cartolare, privo di effettività dell'inviolabile diritto di libertà personale di cui, su un piano di uguaglianza con i cittadini, gli stranieri debbono essere riconosciuti titolari.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo della ingiustificata disparità di disciplina e di tutela giurisdizionale del bene della libertà personale dello straniero in situazioni caratterizzate dalla vigenza di analoghe misure di coercizione del medesimo bene):

a) nella parte in cui non prevede che la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia emessa:

previo esame degli atti e documenti su cui esso si fonda;

previa assunzione, occorrendo, di sommarie informazioni;

previa audizione della persona cui il provvedimento si riferisce;

b) e nella parte in cui non prevede che la detta convalida sospende l'esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera sì da garantire, per la verifica dei presupposti e la delibazione di legittimità, della misura, l'audizione della persona a questa sottoposta.

A tal fine, dispone:

a) l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

b) la sospensione del procedimento di convalida in corso.

Dispone inoltre che a cura della segreteria il presente provvedimento sia notificato al questore di Padova ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 3 maggio 2002

Il procuratore della Repubblica: CALOGERO

Il procuratore della Repubblica sost.: CANOVA

N. 421

Ordinanza del 13 maggio 2002 emessa dal Procuratore della Repubblica di Padova
su atti relativi a Timpau Dragos

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.
- Costituzione, art. 3.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Vista la comunicazione del questore di Padova relativa all'accompagnamento alla frontiera del cittadino rumeno Timpau Dragos, trasmessa con fax alle ore 12,59 dell'11 maggio 2002, ai sensi dell'art. 2 d.l. 4 aprile 2002 n. 51;

Considerato che:

come stabilito dalla citata disposizione, il procuratore della Repubblica convalida, verificata la sussistenza dei requisiti, il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero entro le quarantotto ore successive alla comunicazione;

come previsto e consentito dalla clausola di «immediata esecutività» conferitagli dall'ultimo periodo dello stesso articolo 2, il provvedimento in questione è già in corso di esecuzione (v. missiva del 10 maggio 2002 del dirigente l'ufficio immigrazione della questura di Padova, allegata agli atti, che dispone l'imbarco del suddetto cittadino rumeno sul volo delle ore 20,45 dello stesso giorno per Bucarest);

prospettandosi dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate ed essendo la relativa questione rilevante nel presente procedimento di convalida, si ravvisano sussistenti le condizioni per sollevare d'ufficio la questione stessa avanti alla competente Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento in corso;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

O S S E R V A

Sulla legittimazione del p.m.

Con diverse pronunzie la Corte costituzionale ha finora negato al pubblico ministero la legittimazione a proporre questioni di costituzionalità di leggi o di atti aventi forza di legge sul presupposto della sua qualità di «parte» non di titolare della *potestas iudicandi*.

Tuttavia, nel contesto delineato dall'art. 2 d.l. n. 51/2002 (che introduce il comma 5-bis nel corpo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998), sembra evidente che il p.m. è chiamato a disporre la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera non quale «parte» ma quale organo di controllo della legalità di un atto amministrativo incidente sulla libertà personale che, ai sensi dell'art. 13 primo e secondo comma Cost., è «inviolabile» e non ammette forma alcuna di restrizione «se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Il potere del p.m. che, vegliando come custode imparziale sull'osservanza della legge e specificamente assolvendo, a presidio della libertà personale, al ruolo di unico garante dei requisiti di merito e di legittimità di un atto coercitivo come l'accompagnamento alla frontiera (unico, perché l'eventuale ricorso per cassazione contro il decreto di convalida del p.m. è di per sé proponibile, in conformità al principio sancito dall'art. 111, comma 7, Cost., solo «per violazione di legge»), è un potere assimilabile, in diritto ed in fatto, a quello riconosciuto, per analoghe finalità, al giudice nel contesto disciplinato dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Un potere afferente, propriamente, alla sfera giurisdizionale ed eccezionalmente conferito al p.m., in deroga alla regola che riconduce a tale organo iniziative, poteri e facoltà di parte.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002.

L'articolo in questione, nella parte in cui stabilisce che il procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero entro il termine di quarantotto ore successive alla comunicazione di esso e nella parte in cui conferisce a tale provvedimento

immediata esecutività, dà luogo, come appresso si esporrà, a dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati, la cui pregiudiziale risoluzione condiziona manifestamente l'esame dei presupposti di legalità dell'atto coercitivo e, in definitiva, l'esito del giudizio di convalida.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

La disposizione dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, inserita come comma 5-*bis* nel testo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, appare in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non appresta allo straniero, pur statuendo la coercizione della sua libertà personale, la stessa tutela, piena ed effettiva, che al predetto è assicurata nella situazione di fatto, sostanzialmente identica, contemplata dal successivo art. 14.

Infatti, a differenza di quanto quest'ultima disposizione (letta in conformità alla sentenza interpretativa della Corte costituzionale n. 105/2001) prevede per lo straniero colpito da decreto di espulsione e trattenuto in un centro di permanenza e assistenza, la disposizione qui impugnata non stabilisce che lo straniero, raggiunto da un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, possa:

essere sentito sui fatti e sui motivi dell'espulsione prima dell'emissione della convalida del p.m.;

permanere sul territorio dello Stato evitando di subire la definitiva esecuzione dell'espulsione, fino alla notifica dell'atto motivato del p.m. È indubbio infatti che, nel caso (qui ricorrente) di espulsione già in corso di esecuzione, l'eventuale mancata convalida della misura coercitiva dell'accompagnamento sarebbe data *inutiliter* e configurerebbe, in realtà, una garanzia meramente apparente del fondamentale diritto di libertà violato.

A tanto si aggiunga che l'ambito limitato, addirittura angusto, dei poteri riconosciuti al p.m. quale organo deputato all'accertamento e al controllo di legalità del provvedimento amministrativo di accompagnamento finisce per realizzare irragionevolmente, essendo sostanzialmente identiche le corrispondenti situazioni di fatto, un sistema di tutela del diritto di libertà dello straniero differenziato e sensibilmente più debole rispetto a quello assicurato con l'attribuzione di poteri ben più ampi ed incisivi al giudice nell'ambito del giudizio di convalida disciplinato dall'art. 14.

E ciò sotto almeno due profili:

il p.m. non può esaminare, al di fuori del provvedimento di espulsione e di quello di accompagnamento, altri atti o documenti ad eventuale riscontro delle ragioni in essi addotte (mentre al giudice deve essere trasmessa dal questore, ai fini della convalida, «copia degli atti»);

il p.m. non può sentire, come già detto, l'interessato e neppure assumere sommarie informazioni per la verifica dei fatti posti a fondamento dei citati provvedimenti amministrativi (mentre l'una e l'altra facoltà sono riconosciute al giudice).

Dal quadro su esposto sembra emergere, in contraddizione (ripetesi irragionevole) con la tutela apprestata dall'art. 14 allo straniero raggiunto da misura coercitiva analoga a quella sancita dall'art. 13, un profilo di tutela soltanto burocratico cartolare, privo di effettività dell'inviolabile diritto di libertà personale di cui, su un piano di uguaglianza con i cittadini, gli stranieri debbono essere riconosciuti titolari.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo della ingiustificata disparità di disciplina e di tutela giurisdizionale del bene della libertà personale dello straniero in situazioni caratterizzate dalla vigenza di analoghe misure di coercizione del medesimo bene):

a) nella parte in cui non prevede che la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia emessa:

previo esame degli atti e documenti su cui esso si fonda;

previa assunzione, occorrendo, di sommarie informazioni;

previa audizione della persona cui il provvedimento si riferisce;

b) nella parte in cui non prevede che la detta convalida sospende l'esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera sì da garantire, per la verifica dei presupposti e la delibazione di legalità, della misura, l'audizione della persona a questa sottoposta.

A tal fine, dispone:

1) l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

2) la sospensione del procedimento di convalida in corso.

Manda alla segreteria per la notifica del presente ricorso al questore di Padova ed al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 13 maggio 2002

I procuratori della Repubblica: CESCO - CALOGERO

N. 422

Ordinanza del 21 maggio 2002 emessa dal Procuratore della Repubblica di Padova
su atti relativi a Habibi Ervis

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.
- Costituzione, art. 3.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Vista la comunicazione del questore di Padova relativa all'accompagnamento alla frontiera del cittadino rumeno Habibi Ervis, trasmessa con fax alle ore 8,58 del 21 maggio 2002, ai sensi dell'art. 2 d.l. 4 aprile 2002 n. 51;

Considerato che:

come stabilito dalla citata disposizione, il procuratore della Repubblica convalida, verificata la sussistenza dei requisiti, il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero entro le quarantotto ore successive alla comunicazione;

come previsto e consentito dalla clausola di «immediata esecutività» conferitagli dall'ultimo periodo dello stesso articolo 2, il provvedimento in questione è già in corso di esecuzione (v. missiva del 20 maggio 2002 del dirigente ufficio immigrazione della questura di Padova, allegata agli atti, che dispone l'imbarco del suddetto cittadino albanese sul volo delle ore 17,10 dello stesso giorno per Tirana);

prospettandosi dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate ed essendo la relativa questione rilevante nel presente procedimento di convalida, si ravvisano sussistenti le condizioni per sollevare d'ufficio la questione stessa avanti alla competente Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento in corso;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

O S S E R V A

Sulla legittimazione del p.m.

Con diverse pronunzie la Corte costituzionale ha finora negato al pubblico ministero la legittimazione a proporre questioni di costituzionalità di leggi o di atti aventi forza di legge sul presupposto della sua qualità di «parte» non di titolare della *potestas iudicandi*.

Tuttavia, nel contesto delineato dall'art. 2 d.l. n. 51/2002 (che introduce il comma 5-bis nel corpo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998), sembra evidente che il p.m. è chiamato a disporre la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera non quale «parte» ma quale organo di controllo della legalità di un atto amministrativo incidente sulla libertà personale che, ai sensi dell'art. 13, primo e secondo comma Cost., è «inviolabile» e non ammette forma alcuna di restrizione «se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Il potere del p.m. che, vegliando come custode imparziale sull'osservanza della legge e specificamente assolvendo, a presidio della libertà personale, al ruolo di unico garante dei requisiti di merito e di legittimità di un atto coercitivo come l'accompagnamento alla frontiera (unico, perchè l'eventuale ricorso per cassazione contro il decreto di convalida del p.m. è di per sé proponibile, in conformità al principio sancito dall'art. 111, comma 7, Cost., solo «per violazione di legge»), è un potere assimilabile, in diritto ed in fatto, a quello riconosciuto, per analoghe finalità, al giudice nel contesto disciplinato dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Un potere afferente, propriamente, alla sfera giurisdizionale ed eccezionalmente conferito al p.m. in deroga alla regola che riconduce a tale organo iniziative, poteri e facoltà di parte.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002.

L'articolo in questione, nella parte in cui stabilisce che il procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero entro il termine di quarantotto ore successive alla comunicazione di esso e nella parte in cui conferisce a tale provvedimento

immediata esecutività, dà luogo, come appresso si esporrà, a dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati, la cui pregiudiziale risoluzione condiziona manifestamente l'esame dei presupposti di legalità dell'atto coercitivo e, in definitiva, l'esito del giudizio di convalida.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

La disposizione dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, inserita come comma 5-*bis* nel testo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, appare in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non appresta allo straniero, pur statuendo la coercizione della sua libertà personale, la stessa tutela, piena ed effettiva, che al predetto è assicurata nella situazione di fatto, sostanzialmente identica, contemplata dal successivo art. 14.

Infatti, a differenza di quanto quest'ultima disposizione (letta in conformità alla sentenza interpretativa della Corte costituzionale n. 105/2001) prevede per lo straniero colpito da decreto di espulsione e trattenuto in un centro di permanenza e assistenza, la disposizione qui impugnata non stabilisce che lo straniero, raggiunto da un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, possa:

essere sentito sui fatti e sui motivi dell'espulsione prima dell'emissione della convalida del p.m.;

permanere sul territorio dello Stato evitando di subire la definitiva esecuzione dell'espulsione, fino alla notifica dell'atto motivato del p.m. È indubbio infatti che, nel caso (qui ricorrente) di espulsione già in corso di esecuzione, l'eventuale mancata convalida della misura coercitiva dell'accompagnamento sarebbe data *inutiliter* e configurerebbe, in realtà, una garanzia meramente apparente del fondamentale diritto di libertà violato.

A tanto si aggiunga che l'ambito limitato, addirittura angusto, dei poteri riconosciuti al p.m. quale organo deputato all'accertamento e al controllo di legalità del provvedimento amministrativo di accompagnamento finisce per realizzare irragionevolmente, essendo sostanzialmente identiche le corrispondenti situazioni di fatto, un sistema di tutela del diritto di libertà dello straniero differenziato e sensibilmente più debole rispetto a quello assicurato con l'attribuzione di poteri ben più ampi ed incisivi al giudice nell'ambito del giudizio di convalida disciplinato dall'art. 14.

E ciò sotto almeno due profili:

il p.m. non può esaminare, al di fuori del provvedimento di espulsione e di quello di accompagnamento, altri atti o documenti ad eventuale riscontro delle ragioni in essi addotte (mentre al giudice deve essere trasmessa dal questore, ai fini della convalida, «copia degli atti»);

il p.m. non può sentire, come già detto, l'interessato e neppure assumere sommarie informazioni per la verifica dei fatti posti a fondamento dei citati provvedimenti amministrativi (mentre l'una e l'altra facoltà sono riconosciute al giudice).

Dal quadro su esposto sembra emergere, in contraddizione (ripetesi irragionevole) con la tutela apprestata dall'art. 14 allo straniero raggiunto da misura coercitiva analoga a quella sancita dall'art. 13, un profilo di tutela soltanto burocratico cartolare, privo di effettività dell'inviolabile diritto di libertà personale di cui, su un piano di uguaglianza con i cittadini, gli stranieri debbono essere riconosciuti titolari.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo della ingiustificata disparità di disciplina e di tutela giurisdizionale del bene della libertà personale dello straniero in situazioni caratterizzate dalla vigenza di analoghe misure di coercizione del medesimo bene):

a) nella parte in cui non prevede che la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia emessa:

previo esame degli atti e documenti su cui esso si fonda;

previa assunzione, occorrendo, di sommarie informazioni;

previa audizione della persona cui il provvedimento si riferisce;

b) nella parte in cui non prevede che la detta convalida sospende l'esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera sì da garantire, per la verifica dei presupposti e la delibazione di legalità, della misura, l'audizione della persona a questa sottoposta.

A tal fine, dispone:

1) l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

2) la sospensione del procedimento di convalida in corso.

Manda alla segreteria per la notifica del presente ricorso al questore di Padova ed al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 21 maggio 2002

I procuratori della Repubblica: FERRERO - CALOGERO

N. 423

Ordinanza del 22 maggio 2002 emessa dal Procuratore della Repubblica di Padova
su atti relativi a *Mardari Svetlana*

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.
- Costituzione, art. 3.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Vista la comunicazione del questore di Padova relativa all'accompagnamento alla frontiera della cittadina moldava *Mardari Svetlana*, trasmessa con fax alle ore 9,43 del 22 maggio 2002, ai sensi dell'art. 2 d.l. 4 aprile 2002 n. 51;

Considerato che:

come stabilito dalla citata disposizione, il procuratore della Repubblica convalida, verificata la sussistenza dei requisiti, il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero entro le quarantotto ore successive alla comunicazione;

come previsto e consentito dalla clausola di «immediata esecutività» conferitagli dall'ultimo periodo dello stesso articolo 2, il provvedimento in questione è già in corso di esecuzione (vedi missiva del 21 maggio 2002 del dirigente l'ufficio immigrazione della Questura di Padova, allegata agli atti, che dispone l'imbarco della suddetta cittadina moldava sul volo delle ore 11,30 dello stesso giorno per Chisinau);

prospettandosi dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate ed essendo la relativa questione rilevante nel presente procedimento di convalida, si ravvisano sussistenti le condizioni per sollevare d'ufficio la questione stessa avanti alla competente Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento in corso;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

O S S E R V A

Sulla legittimazione del p.m.

Con diverse pronunzie la Corte costituzionale ha finora negato al pubblico ministero la legittimazione a proporre questioni di costituzionalità di leggi o di atti aventi forza di legge sul presupposto della sua qualità di «parte», non di titolare della *potestas iudicandi*.

Tuttavia, nel contesto delineato dall'art. 2 d.l. n. 51/2002 (che introduce il comma 5-bis nel corpo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998), sembra evidente che il p.m. è chiamato a disporre la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera non quale «parte» ma quale organo di controllo della legalità di un atto amministrativo incidente sulla libertà personale che, ai sensi dell'art. 13, primo e secondo comma Cost., è «inviolabile» e non ammette forma alcuna di restrizione «se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Il potere del p.m. che, vegliando come custode imparziale sull'osservanza della legge e specificamente assolvendo, a presidio della libertà personale, al ruolo di unico garante dei requisiti di merito e di legittimità di un atto coercitivo come l'accompagnamento alla frontiera (unico, perchè l'eventuale ricorso per cassazione contro il decreto di convalida del p.m. è di per sé proponibile, in conformità al principio sancito dall'art. 111, comma 7 Cost., solo «per violazione di legge»), è un potere assimilabile, in diritto ed in fatto, a quello riconosciuto, per analoghe finalità, al giudice nel contesto disciplinato dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Un potere afferente, propriamente, alla sfera giurisdizionale ed eccezionalmente conferito al p.m., in deroga alla regola che riconduce a tale organo iniziative, poteri e facoltà di parte.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002.

L'articolo in questione, nella parte in cui stabilisce che il procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero entro il termine di quarantotto ore successive alla comunicazione di esso e nella parte in cui conferisce a tale provvedimento

immediata esecutività, dà luogo, come appresso si esporrà, a dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati, la cui pregiudiziale risoluzione condiziona manifestamente l'esame dei presupposti di legalità dell'atto coercitivo e, in definitiva, l'esito del giudizio di convalida.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

La disposizione dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, inserita come comma 5-*bis* nel testo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, appare in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non appresta allo straniero, pur statuendo la coercizione della sua libertà personale, la stessa tutela, piena ed effettiva, che al predetto è assicurata nella situazione di fatto, sostanzialmente identica, contemplata dal successivo art. 14.

Infatti, a differenza di quanto quest'ultima disposizione (letta in conformità alla sentenza interpretativa della Corte costituzionale n. 105/2001) prevede per lo straniero colpito da decreto di espulsione e trattenuto in un centro di permanenza e assistenza, la disposizione qui impugnata non stabilisce che lo straniero, raggiunto da un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, possa:

essere sentito sui fatti e sui motivi dell'espulsione prima dell'emissione della convalida del p.m.;

permanere sul territorio dello Stato, evitando di subire la definitiva esecuzione dell'espulsione, fino alla notifica dell'atto motivato del p.m. È indubbio infatti che, nel caso (qui ricorrente) di espulsione già in corso di esecuzione, l'eventuale mancata convalida della misura coercitiva dell'accompagnamento sarebbe data *inutiliter* e configurerebbe, in realtà, una garanzia meramente apparente del fondamentale diritto di libertà violato.

A tanto si aggiunga che l'ambito limitato, addirittura angusto, dei poteri riconosciuti al p.m. quale organo deputato all'accertamento e al controllo di legalità del provvedimento amministrativo di accompagnamento finisce per realizzare irragionevolmente, essendo sostanzialmente identiche le corrispondenti situazioni di fatto, un sistema di tutela del diritto di libertà dello straniero differenziato e sensibilmente più debole rispetto a quello assicurato con l'attribuzione di poteri ben più ampi ed incisivi al giudice nell'ambito del giudizio di convalida disciplinato dall'art. 14.

E ciò sotto almeno due profili:

il p.m. non può esaminare, al di fuori del provvedimento di espulsione e di quello di accompagnamento, altri atti o documenti ad eventuale riscontro delle ragioni in esse addotte (mentre al giudice deve essere trasmessa dal questore, ai fini della convalida, «copia degli atti»);

il p.m. non può sentire, come già detto, l'interessato e neppure assumere sommarie informazioni per la verifica dei fatti posti a fondamento dei citati provvedimenti amministrativi (mentre l'una e l'altra facoltà sono riconosciute al giudice).

Dal quadro su esposto sembra emergere, in contraddizione (ripetesi irragionevole) con la tutela apprestata dall'art. 14 allo straniero raggiunto da misura coercitiva analoga a quella sancita dall'art. 13, un profilo di tutela soltanto burocratico, cartolare, privo di effettività dell'inviolabile diritto di libertà personale di cui, su un piano di uguaglianza con i cittadini, gli stranieri debbono essere riconosciuti titolari.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo della ingiustificata disparità di disciplina e di tutela giurisdizionale del bene della libertà personale dello straniero in situazioni caratterizzate dalla vigenza di analoghe misure di coercizione del medesimo bene):

a) nella parte in cui non prevede che la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia emessa:

previo esame degli atti e documenti su cui esso si fonda;

previa assunzione, occorrendo, di sommarie informazioni;

previa audizione della persona cui il provvedimento si riferisce;

b) nella parte in cui non prevede che la detta convalida sospende l'esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera sì da garantire, per la verifica dei presupposti e la delibazione di legalità della misura, l'audizione della persona a questa sottoposta.

A tal fine, dispone:

1) l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

2) la sospensione del procedimento di convalida in corso.

Manda alla segreteria per la notifica del presente ricorso al questore di Padova ed al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 22 maggio 2002

I procuratori della Repubblica: FERRERO - CALOGERO

N. 424

*Ordinanza del 23 maggio 2002 emessa dal Procuratore della Repubblica di Padova
su atti relativi a Agachi Valeriu*

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.
- Costituzione, art. 3.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Vista la comunicazione del questore di Padova relativa all'accompagnamento alla frontiera del cittadino moldavo Agachi Valeriu, trasmessa con fax alle ore 15,52 del 22 maggio 2002, ai sensi dell'art. 2 d.l. 4 aprile 2002 n. 51;

Considerato che:

come stabilito dalla citata disposizione, il procuratore della Repubblica convalida, verificata la sussistenza dei requisiti, il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero entro le quarantotto ore successive alla comunicazione;

come previsto e consentito dalla clausola di «immediata esecutività» conferitagli dall'ultimo periodo dello stesso articolo 2, il provvedimento in questione è già in corso di esecuzione (vedi missiva del 22 maggio 2002 del dirigente l'ufficio immigrazione della questura di Padova, allegata agli atti, che dispone l'imbarco del suddetto cittadino moldavo sul volo delle ore 11,30 dello stesso giorno per Chisinau);

prospettandosi dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate ed essendo la relativa questione rilevante nel presente procedimento di convalida, si ravvisano sussistenti le condizioni per sollevare d'ufficio la questione stessa avanti alla competente Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento in corso;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

O S S E R V A

Sulla legittimazione del p.m.

Con diverse pronunzie la Corte costituzionale ha finora negato al pubblico ministero la legittimazione a proporre questioni di costituzionalità di leggi o di atti aventi forza di legge sul presupposto della sua qualità di «parte», non di titolare della *potestas iudicandi*.

Tuttavia, nel contesto delineato dall'art. 2 d.l. n. 51/2002 (che introduce il comma 5-bis nel corpo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998), sembra evidente che il p.m. è chiamato a disporre la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera non quale «parte» ma quale organo di controllo della legalità di un atto amministrativo incidente sulla libertà personale che, ai sensi dell'art. 13, primo e secondo comma Cost., è «inviolabile» e non ammette forma alcuna di restrizione «se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Il potere del p.m. che, vegliando come custode imparziale sull'osservanza della legge e specificamente assolvendo, a presidio della libertà personale, al ruolo di unico garante dei requisiti di merito e di legittimità di un atto coercitivo come l'accompagnamento alla frontiera (unico, perchè l'eventuale ricorso per cassazione contro il decreto di convalida del p.m. è di per sé proponibile, in conformità al principio sancito dall'art. 111, comma 7 Cost., solo «per violazione di legge»), è un potere assimilabile, in diritto ed in fatto, a quello riconosciuto, per analoghe finalità, al giudice nel contesto disciplinato dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Un potere afferente, propriamente, alla sfera giurisdizionale ed eccezionalmente conferito al p.m., in deroga alla regola che riconduce a tale organo iniziative, poteri e facoltà di parte.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002.

L'articolo in questione, nella parte in cui stabilisce che il procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero entro il termine di quarantotto ore successive alla comunicazione di esso e nella parte in cui conferisce a tale provvedimento

immediata esecutività, dà luogo, come appresso si esporrà, a dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati, la cui pregiudiziale risoluzione condiziona manifestamente l'esame dei presupposti di legalità dell'atto coercitivo e, in definitiva, l'esito del giudizio di convalida.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

La disposizione dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, inserita come comma 5-*bis* nel testo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, appare in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non appresta allo straniero, pur statuendo la coercizione della sua libertà personale, la stessa tutela, piena ed effettiva, che al predetto è assicurata nella situazione di fatto, sostanzialmente identica, contemplata dal successivo art. 14.

Infatti, a differenza di quanto quest'ultima disposizione (letta in conformità alla sentenza interpretativa della Corte costituzionale n. 105/2001) prevede per lo straniero colpito da decreto di espulsione e trattenuto in un centro di permanenza e assistenza, la disposizione qui impugnata non stabilisce che lo straniero, raggiunto da un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, possa:

essere sentito sui fatti e sui motivi dell'espulsione prima dell'emissione della convalida del p.m.;

permanere sul territorio dello Stato, evitando di subire la definitiva esecuzione dell'espulsione, fino alla notifica dell'atto motivato del p.m. È indubbio infatti che, nel caso (qui ricorrente) di espulsione già in corso di esecuzione, l'eventuale mancata convalida della misura coercitiva dell'accompagnamento sarebbe data *inutiliter* e configurerebbe, in realtà, una garanzia meramente apparente del fondamentale diritto di libertà violato.

A tanto si aggiunga che l'ambito limitato, addirittura angusto, dei poteri riconosciuti al p.m. quale organo deputato all'accertamento e al controllo di legalità del provvedimento amministrativo di accompagnamento finisce per realizzare irragionevolmente, essendo sostanzialmente identiche le corrispondenti situazioni di fatto, un sistema di tutela del diritto di libertà dello straniero differenziato e sensibilmente più debole rispetto a quello assicurato con l'attribuzione di poteri ben più ampi ed incisivi al giudice nell'ambito del giudizio di convalida disciplinato dall'art. 14.

E ciò sotto almeno due profili:

il p.m. non può esaminare, al di fuori del provvedimento di espulsione e di quello di accompagnamento, altri atti o documenti ad eventuale riscontro delle ragioni in esse addotte (mentre al giudice deve essere trasmessa dal questore, ai fini della convalida, «copia degli atti»);

il p.m. non può sentire, come già detto, l'interessato e neppure assumere sommarie informazioni per la verifica dei fatti posti a fondamento dei citati provvedimenti amministrativi (mentre l'una e l'altra facoltà sono riconosciute al giudice).

Dal quadro su esposto sembra emergere, in contraddizione (ripetesi irragionevole) con la tutela apprestata dall'art. 14 allo straniero raggiunto da misura coercitiva analoga a quella sancita dall'art. 13, un profilo di tutela soltanto burocratico, cartolare, privo di effettività dell'inviolabile diritto di libertà personale di cui, su un piano di uguaglianza con i cittadini, gli stranieri debbono essere riconosciuti titolari.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo della ingiustificata disparità di disciplina e di tutela giurisdizionale del bene della libertà personale dello straniero in situazioni caratterizzate dalla vigenza di analoghe misure di coercizione del medesimo bene):

a) nella parte in cui non prevede che la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia emessa:

previo esame degli atti e documenti su cui esso si fonda;

previa assunzione, occorrendo, di sommarie informazioni;

previa audizione della persona cui il provvedimento si riferisce;

b) nella parte in cui non prevede che la detta convalida sospende l'esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera sì da garantire, per la verifica dei presupposti e la delibazione di legalità della misura, l'audizione della persona a questa sottoposta.

A tal fine, dispone:

1) l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

2) la sospensione del procedimento di convalida in corso.

Manda alla segreteria per la notifica del presente ricorso al questore di Padova ed al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 23 maggio 2002

I procuratori della Repubblica: FERRERO - CALOGERO

N. 425

Ordinanza del 23 maggio 2002 emessa dal Procuratore della Repubblica di Padova
su atti relativi a Puskas Simeon

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.
- Costituzione, art. 3.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Vista la comunicazione del questore di Padova relativa all'accompagnamento alla frontiera del cittadino moldavo Puskas Simeon, trasmessa con fax alle ore 15,53 del 22 maggio 2002, ai sensi dell'art. 2 d.l. 4 aprile 2002 n. 51;

Considerato che:

come stabilito dalla citata disposizione, il procuratore della Repubblica convalida, verificata la sussistenza dei requisiti, il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero entro le quarantotto ore successive alla comunicazione;

come previsto e consentito dalla clausola di «immediata esecutività» conferitagli dall'ultimo periodo dello stesso articolo 2, il provvedimento in questione è già in corso di esecuzione (v. missiva del 22 maggio 2002 del dirigente ufficio immigrazione della questura di Padova, allegata agli atti, che dispone, l'imbarco del suddetto cittadino moldavo sul volo delle ore 11,30 dello stesso giorno per Chisinau);

prospettandosi dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate ed essendo la relativa questione rilevante nel presente procedimento di convalida, si ravvisano sussistenti le condizioni per sollevare d'ufficio la questione stessa avanti alla competente Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento in corso;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

O S S E R V A

Sulla legittimazione del p.m.

Con diverse pronunzie la Corte costituzionale ha finora negato al pubblico ministero la legittimazione a proporre questioni di costituzionalità di leggi o di atti aventi forza di legge sul presupposto della sua qualità di «parte» non di titolare della *potestas iudicandi*.

Tuttavia, nel contesto delineato dall'art. 2 d.l. n. 51/2002 (che introduce il comma 5-bis nel corpo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998), sembra evidente che il p.m. è chiamato a disporre la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera non quale «parte» ma quale organo di controllo della legalità di un atto amministrativo incidente sulla libertà personale che, ai sensi dell'art. 13, primo e secondo comma Cost., è «inviolabile» e non ammette forma alcuna di restrizione «se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Il potere del p.m. che, vegliando come custode imparziale sull'osservanza della legge e specificamente assolvendo, a presidio della libertà personale, al ruolo di unico garante dei requisiti di merito e di legittimità di un atto coercitivo come l'accompagnamento alla frontiera (unico, perchè l'eventuale ricorso per cassazione contro il decreto di convalida del p.m. è di per sé proponibile, in conformità al principio sancito dall'art. 111, comma 7 Cost., solo «per violazione di legge»), è un potere assimilabile, in diritto ed in fatto, a quello riconosciuto, per analoghe finalità, al giudice nel contesto disciplinato dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Un potere afferente, propriamente, alla sfera giurisdizionale ed eccezionalmente conferito al p.m. in deroga alla regola che riconduce a tale organo iniziative, poteri e facoltà di parte.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002.

L'articolo in questione, nella parte in cui stabilisce che il procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero entro il termine di quarantotto ore successive alla comunicazione di esso e nella parte in cui conferisce a tale provvedimento

immediata esecutività, dà luogo, come appresso si esporrà, a dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati, la cui pregiudiziale risoluzione condiziona manifestamente l'esame dei presupposti di legalità dell'atto coercitivo e, in definitiva, l'esito del giudizio di convalida.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

La disposizione dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, inserita come comma 5-*bis* nel testo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, appare in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non appresta allo straniero, pur statuendo la coercizione della sua libertà personale, la stessa tutela, piena ed effettiva, che al predetto è assicurata nella situazione di fatto, sostanzialmente identica, contemplata dal successivo art. 14.

Infatti, a differenza di quanto quest'ultima disposizione (letta in conformità alla sentenza interpretativa della Corte costituzionale n. 105/2001) prevede per lo straniero colpito da decreto di espulsione e trattenuto in un centro di permanenza e assistenza, la disposizione qui impugnata non stabilisce che lo straniero, raggiunto da un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, possa:

essere sentito sui fatti e sui motivi dell'espulsione prima dell'emissione della convalida del p.m.;

permanere sul territorio dello Stato evitando di subire la definitiva esecuzione dell'espulsione, fino alla notifica dell'atto motivato del p.m. È indubbio infatti che, nel caso (qui ricorrente) di espulsione già in corso di esecuzione, l'eventuale mancata convalida della misura coercitiva dell'accompagnamento sarebbe data *inutiliter* configurerebbe, in realtà, ad una garanzia meramente apparente del fondamentale diritto di libertà violato.

A tanto si aggiunga che l'ambito limitato, addirittura angusto, dei poteri riconosciuti al p.m. quale organo deputato all'accertamento e al controllo di legalità del provvedimento amministrativo di accompagnamento finisce per realizzare irragionevolmente, essendo sostanzialmente identiche le corrispondenti situazioni di fatto, un sistema di tutela del diritto di libertà dello straniero differenziato e sensibilmente più debole rispetto a quello assicurato con l'attribuzione di poteri ben più ampi ed incisivi al giudice nell'ambito del giudizio di convalida disciplinato dall'art. 14.

E ciò sotto almeno due profili:

il p.m. non può esaminare, al di fuori del provvedimento di espulsione e di quello di accompagnamento, altri atti o documenti ad eventuale riscontro delle ragioni in esse addotte (mentre al giudice deve essere trasmessa dal questore, ai fini della convalida, «copia degli atti»);

il p.m. non può sentire, come già detto, l'interessato e neppure assumere sommarie informazioni per la verifica dei fatti posti a fondamento dei citati provvedimenti amministrativi (mentre l'una e l'altra facoltà sono riconosciute al giudice).

Dal quadro su esposto sembra emergere, in contraddizione (ripetesi irragionevole) con la tutela apprestata dall'art. 14 allo straniero raggiunto da misura coercitiva analoga a quella sancita dall'art. 13, un profilo di tutela soltanto burocratico, cartolare, privo di effettività dell'inviolabile diritto di libertà personale di cui, su un piano di uguaglianza con i cittadini, gli stranieri debbono essere riconosciuti titolari.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo della ingiustificata disparità di disciplina e di tutela giurisdizionale del bene della libertà personale dello straniero in situazioni caratterizzate dalla vigenza di analoghe misure di coercizione del medesimo bene):

a) nella parte in cui non prevede che la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia emessa:

previo esame degli atti e documenti su cui esso si fonda;

previa assunzione, occorrendo, di sommarie informazioni;

previa audizione della persona cui il provvedimento si riferisce;

b) nella parte in cui non prevede che la detta convalida sospende l'esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera sì da garantire, per la verifica dei presupposti e la delibazione di legalità della misura, l'audizione della persona a questa sottoposta.

A tal fine, dispone:

1) l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

2) la sospensione del procedimento di convalida in corso.

Manda alla segreteria per la notifica del presente ricorso al questore di Padova ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 23 maggio 2002

I procuratori della Repubblica: FERRERO - CALOGERO

N. 426

*Ordinanza del 28 maggio 2002 emessa dal Procuratore della Repubblica di Padova
su atti relativi a Ristoiu Gheorghe*

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.
- Costituzione, art. 3.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Vista la comunicazione del questore di Padova relativa all'accompagnamento alla frontiera del cittadino rumeno Ristoiu Gheorghe, trasmessa con fax alle ore 13,10 del 25 maggio 2002, ai sensi dell'art. 2 d.l. 4 aprile 2002 n. 51;

Considerato che:

come stabilito dalla citata disposizione, il procuratore della Repubblica convalida, verificata la sussistenza dei requisiti, il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero entro le quarantotto ore successive alla comunicazione;

come previsto e consentito dalla clausola di «immediata esecutività» conferitagli dall'ultimo periodo dello stesso articolo 2, il provvedimento in questione è già in corso di esecuzione (v. missiva del 24 maggio 2002 del dirigente ufficio immigrazione della questura di Padova, allegata agli atti, che dispone, l'imbarco del suddetto cittadino rumeno sul volo delle ore 17,45 dello stesso giorno per Bucarest);

prospettandosi dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate ed essendo la relativa questione rilevante nel presente procedimento di convalida, si ravvisano sussistenti le condizioni per sollevare d'ufficio la questione stessa avanti alla competente Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento in corso;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

O S S E R V A

Sulla legittimazione del p.m.

Con diverse pronunzie la Corte costituzionale ha finora negato al pubblico ministero la legittimazione a proporre questioni di costituzionalità di leggi o di atti aventi forza di legge sul presupposto della sua qualità di «parte» non di titolare della *potestas iudicandi*.

Tuttavia, nel contesto delineato dall'art. 2 d.l. n. 51/2002 (che introduce il comma 5-bis nel corpo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998), sembra evidente che il p.m. è chiamato a disporre la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera non quale «parte» ma quale organo di controllo della legalità di un atto amministrativo incidente sulla libertà personale che, ai sensi dell'art. 13, primo e secondo comma Cost., è «inviolabile» e non ammette forma alcuna di restrizione «se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Il potere del p.m. che, vegliando come custode imparziale sull'osservanza della legge e specificamente assolvendo, a presidio della libertà personale, al ruolo di unico garante dei requisiti di merito e di legittimità di un atto coercitivo come l'accompagnamento alla frontiera (unico, perchè l'eventuale ricorso per cassazione contro il decreto di convalida del p.m. è di per sé proponibile, in conformità al principio sancito dall'art. 111, comma 7 Cost., solo «per violazione di legge»), è un potere assimilabile, in diritto ed in fatto, a quello riconosciuto, per analoghe finalità, al giudice nel contesto disciplinato dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Un potere afferente, propriamente, alla sfera giurisdizionale ed eccezionalmente conferito al p.m. in deroga alla regola che riconduce a tale organo iniziative, poteri e facoltà di parte.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002.

L'articolo in questione, nella parte in cui stabilisce che il procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero entro il termine di quarantotto ore successive alla comunicazione di esso e nella parte in cui conferisce a tale provvedimento

immediata esecutività, dà luogo, come appresso si esporrà, a dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati, la cui pregiudiziale risoluzione condiziona manifestamente l'esame dei presupposti di legalità dell'atto coercitivo e, in definitiva, l'esito del giudizio di convalida.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

La disposizione dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, inserita come comma 5-*bis* nel testo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, appare in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non appresta allo straniero, pur statuendo la coercizione della sua libertà personale, la stessa tutela, piena ed effettiva, che al predetto è assicurata nella situazione di fatto, sostanzialmente identica, contemplata dal successivo art. 14.

Infatti, a differenza di quanto quest'ultima disposizione (letta in conformità alla sentenza interpretativa della Corte costituzionale n. 105/2001) prevede per lo straniero colpito da decreto di espulsione e trattenuto in un centro di permanenza e assistenza, la disposizione qui impugnata non stabilisce che lo straniero, raggiunto da un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, possa:

essere sentito sui fatti e sui motivi dell'espulsione prima dell'emissione della convalida del p.m.;

permanere sul territorio dello Stato evitando di subire la definitiva esecuzione dell'espulsione, fino alla notifica dell'atto motivato del p.m. È indubbio infatti che, nel caso (qui ricorrente) di espulsione già in corso di esecuzione, l'eventuale mancata convalida della misura coercitiva dell'accompagnamento sarebbe data *inutiliter* configurerebbe, in realtà, ad una garanzia meramente apparente del fondamentale diritto di libertà violato.

A tanto si aggiunga che l'ambito limitato, addirittura angusto, dei poteri riconosciuti al p.m. quale organo deputato all'accertamento e al controllo di legalità del provvedimento amministrativo di accompagnamento finisce per realizzare irragionevolmente, essendo sostanzialmente identiche le corrispondenti situazioni di fatto, un sistema di tutela del diritto di libertà dello straniero differenziato e sensibilmente più debole rispetto a quello assicurato con l'attribuzione di poteri ben più ampi ed incisivi al giudice nell'ambito del giudizio di convalida disciplinato dall'art. 14.

E ciò sotto almeno due profili:

il p.m. non può esaminare, al di fuori del provvedimento di espulsione e di quello di accompagnamento, altri atti o documenti ad eventuale riscontro delle ragioni in esse addotte (mentre al giudice deve essere trasmessa dal questore, ai fini della convalida, «copia degli atti»);

il p.m. non può sentire, come già detto, l'interessato e neppure assumere sommarie informazioni per la verifica dei fatti posti a fondamento dei citati provvedimenti amministrativi (mentre l'una e l'altra facoltà sono riconosciute al giudice).

Dal quadro su esposto sembra emergere, in contraddizione (ripetesi irragionevole) con la tutela apprestata dall'art. 14 allo straniero raggiunto da misura coercitiva analoga a quella sancita dall'art. 13, un profilo di tutela soltanto burocratico cartolare, privo di effettività dell'inviolabile diritto di libertà personale di cui, su un piano di uguaglianza con i cittadini, gli stranieri debbono essere riconosciuti titolari.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo della ingiustificata disparità di disciplina e di tutela giurisdizionale del bene della libertà personale dello straniero in situazioni caratterizzate dalla vigenza di analoghe misure di coercizione del medesimo bene):

a) *nella parte in cui non prevede che la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia emessa:*

previo esame degli atti e documenti su cui esso si fonda;

previa assunzione, occorrendo, di sommarie informazioni;

previa audizione della persona cui il provvedimento si riferisce;

b) *nella parte in cui non prevede che la detta convalida sospende l'esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera sì da garantire, per la verifica dei presupposti e la delibazione di legalità, della misura, l'audizione della persona a questa sottoposta.*

A tal fine, dispone:

1) *l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

2) *la sospensione del procedimento di convalida in corso.*

Manda alla segreteria per la notifica del presente ricorso al questore di Padova ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 27 maggio 2002

I procuratori della Repubblica: CAPPELLERI - CALOGERO

Il procuratore della Repubblica sost.: CAPPELLERI

N. 427

*Ordinanza del 30 maggio 2002 emessa dal Procuratore della Repubblica di Padova
su atti relativi a Lozovan Ilie*

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.
- Costituzione, art. 3.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Vista la comunicazione del questore di Padova relativa all'accompagnamento alla frontiera del cittadino moldavo Lozovan Ilie, trasmessa con fax alle ore 12,29 del 28 maggio 2002, ai sensi dell'art. 2 d.l. 4 aprile 2002 n. 51;

Considerato che:

come stabilito dalla citata disposizione, il procuratore della Repubblica convalida, verificata la sussistenza dei requisiti, il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero entro le quarantotto ore successive alla comunicazione;

come previsto e consentito dalla clausola di «immediata esecutività» conferitagli dall'ultimo periodo dello stesso articolo 2, il provvedimento in questione è già in corso di esecuzione (v. missiva del 27 maggio 2002 del dirigente ufficio immigrazione della questura di Padova, allegata agli atti, che dispone, l'imbarco del suddetto cittadino moldavo sul volo delle ore 11,30 del giorno 28 maggio 2002 per Chisinau);

prospettandosi dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate ed essendo la relativa questione rilevante nel presente procedimento di convalida, si ravvisano sussistenti le condizioni per sollevare d'ufficio la questione stessa avanti alla competente Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento in corso;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

O S S E R V A

Sulla legittimazione del p.m.

Con diverse pronunzie la Corte costituzionale ha finora negato al pubblico ministero la legittimazione a proporre questioni di costituzionalità di leggi o di atti aventi forza di legge sul presupposto della sua qualità di «parte» non di titolare della *potestas iudicandi*.

Tuttavia, nel contesto delineato dall'art. 2 d.l. n. 51/2002 (che introduce il comma 5-*bis* nel corpo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998), sembra evidente che il p.m. è chiamato a disporre la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera non quale «parte» ma quale organo di controllo della legalità di un atto amministrativo incidente sulla libertà personale che, ai sensi dell'art. 13, primo e secondo comma Cost., è «inviolabile» e non ammette forma alcuna di restrizione «se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Il potere del p.m. che, vegliando come custode imparziale sull'osservanza della legge e specificamente assolvendo, a presidio della libertà personale, al ruolo di unico garante dei requisiti di merito e di legittimità di un atto coercitivo come l'accompagnamento alla frontiera (unico, perchè l'eventuale ricorso per cassazione contro il decreto di convalida del p.m. è di per sé proponibile, in conformità al principio sancito dall'art. 111, comma 7 Cost., solo «per violazione di legge»), è un potere assimilabile, in diritto ed in fatto, a quello riconosciuto, per analoghe finalità, al giudice nel contesto disciplinato dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Un potere afferente, propriamente, alla sfera giurisdizionale ed eccezionalmente conferito al p.m. in deroga alla regola che riconduce a tale organo iniziative, poteri e facoltà di parte.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002.

L'articolo in questione, nella parte in cui stabilisce che il procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero entro il termine di quarantotto ore successive alla comunicazione di esso e nella parte in cui conferisce a tale provvedimento

immediata esecutività, dà luogo, come appresso si esporrà, a dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati, la cui pregiudiziale risoluzione condiziona manifestamente l'esame dei presupposti di legalità dell'atto coercitivo e, in definitiva, l'esito del giudizio di convalida.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

La disposizione dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, inserita come comma 5-*bis* nel testo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, appare in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non appresta allo straniero, pur statuendo la coercizione della sua libertà personale, la stessa tutela, piena ed effettiva, che al predetto è assicurata nella situazione di fatto, sostanzialmente identica, contemplata dal successivo art. 14.

Infatti, a differenza di quanto quest'ultima disposizione (letta in conformità alla sentenza interpretativa della Corte costituzionale n. 105/2001) prevede per lo straniero colpito da decreto di espulsione e trattenuto in un centro di permanenza e assistenza, la disposizione qui impugnata non stabilisce che lo straniero, raggiunto da un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, possa:

essere sentito sui fatti e sui motivi dell'espulsione prima dell'emissione della convalida del p.m.;

permanere sul territorio dello Stato evitando di subire la definitiva esecuzione dell'espulsione, fino alla notifica dell'atto motivato del p.m. È indubbio infatti che, nel caso (qui ricorrente) di espulsione già in corso di esecuzione, l'eventuale mancata convalida della misura coercitiva dell'accompagnamento sarebbe data *inutiliter* configurerebbe, in realtà, ad una garanzia meramente apparente del fondamentale diritto di libertà violato.

A tanto si aggiunga che l'ambito limitato, addirittura angusto, dei poteri riconosciuti al p.m. quale organo deputato all'accertamento e al controllo di legalità del provvedimento amministrativo di accompagnamento finisce per realizzare irragionevolmente, essendo sostanzialmente identiche le corrispondenti situazioni di fatto, un sistema di tutela del diritto di libertà dello straniero differenziato e sensibilmente più debole rispetto a quello assicurato con l'attribuzione di poteri ben più ampi ed incisivi al giudice nell'ambito del giudizio di convalida disciplinato dall'art. 14.

E ciò sotto almeno due profili:

il p.m. non può esaminare, al di fuori del provvedimento di espulsione e di quello di accompagnamento, altri atti o documenti ad eventuale riscontro delle ragioni in esse addotte (mentre al giudice deve essere trasmessa dal questore, ai fini della convalida, «copia degli atti»);

il p.m. non può sentire, come già detto, l'interessato e neppure assumere sommarie informazioni per la verifica dei fatti posti a fondamento dei citati provvedimenti amministrativi (mentre l'una e l'altra facoltà sono riconosciute al giudice).

Dal quadro su esposto sembra emergere, in contraddizione (ripetesi irragionevole) con la tutela apprestata dall'art. 14 allo straniero raggiunto da misura coercitiva analoga a quella sancita dall'art. 13, un profilo di tutela soltanto burocratico cartolare, privo di effettività dell'inviolabile diritto di libertà personale di cui, su un piano di uguaglianza con i cittadini, gli stranieri debbono essere riconosciuti titolari.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo della ingiustificata disparità di disciplina e di tutela giurisdizionale del bene della libertà personale dello straniero in situazioni caratterizzate dalla vigenza di analoghe misure di coercizione del medesimo bene):

a) *nella parte in cui non prevede che la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia emessa:*

previo esame degli atti e documenti su cui esso si fonda;

previa assunzione, occorrendo, di sommarie informazioni;

previa audizione della persona cui il provvedimento si riferisce;

b) *nella parte in cui non prevede che la detta convalida sospende l'esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera sì da garantire, per la verifica dei presupposti e la delibazione di legalità, della misura, l'audizione della persona a questa sottoposta.*

A tal fine, dispone:

1) *l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

2) *la sospensione del procedimento di convalida in corso.*

Manda alla segreteria per la notifica del presente ricorso al questore di Padova ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 30 maggio 2002

Il procuratore della Repubblica: CALOGERO

Il procuratore della Repubblica sost.: CAPPELLERI

N. 428

*Ordinanza del 30 maggio 2002 emessa dal Procuratore della Repubblica di Padova
su atti relativi a Tushaj Nazif*

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.
- Costituzione, art. 3.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Vista la comunicazione del questore di Padova relativa all'accompagnamento alla frontiera del cittadino albanese Tushaj Nazif, trasmessa con fax alle ore 12,34 del 28 maggio 2002, ai sensi dell'art. 2 d.l. 4 aprile 2002 n. 51;

Considerato che:

come stabilito dalla citata disposizione, il procuratore della Repubblica convalida, verificata la sussistenza dei requisiti, il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero entro le quarantotto ore successive alla comunicazione;

come previsto e consentito dalla clausola di «immediata esecutività» conferitagli dall'ultimo periodo dello stesso art. 2, il provvedimento in questione è già in corso di esecuzione (vedi missiva del 28 maggio 2002 del dirigente l'ufficio immigrazione della questura di Padova, allegata agli atti, che dispone l'imbarco del suddetto cittadino albanese sul volo delle ore 17,10 dello stesso giorno per Tirana);

prospettandosi dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate ed essendo la relativa questione rilevante nel presente procedimento di convalida, si ravvisano sussistenti le condizioni per sollevare d'ufficio la questione stessa avanti alla competente Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento in corso;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

O S S E R V A

Sulla legittimazione del p.m.

Con diverse pronunzie la Corte costituzionale ha finora negato al pubblico ministero la legittimazione a proporre questioni di costituzionalità di leggi o di atti aventi forza di legge sul presupposto della sua qualità di «parte», non di titolare della *potestas iudicandi*.

Tuttavia, nel contesto delineato dall'art. 2 d.l. n. 51/2002 (che introduce il comma 5-bis nel corpo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998), sembra evidente che il p.m. è chiamato a disporre la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera non quale «parte» ma quale organo di controllo della legalità di un atto amministrativo incidente sulla libertà personale che, ai sensi dell'art. 13 primo e secondo comma Cost., è «inviolabile» e non ammette forma alcuna di restrizione «se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Il potere del p.m. che, vegliando come custode imparziale sull'osservanza della legge e specificamente assolvendo, a presidio della libertà personale, al ruolo di unico garante dei requisiti di merito e di legittimità di un atto coercitivo come l'accompagnamento alla frontiera (unico, perché l'eventuale ricorso per cassazione contro il decreto di convalida del p.m. è di per sé proponibile, in conformità al principio sancito dall'art. 111, comma 7 Cost., solo «per violazione di legge»), è un potere assimilabile, in diritto ed in fatto, a quello riconosciuto, per analoghe finalità, al giudice nel contesto disciplinato dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Un potere afferente, propriamente, alla sfera giurisdizionale ed eccezionalmente conferito al p.m., in deroga alla regola che riconduce a tale organo iniziative, poteri e facoltà di parte.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, d.l. n. 51/2002.

L'articolo in questione, nella parte in cui stabilisce che il procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero entro il termine di quarantotto ore successive alla comunicazione di esso e nella parte in cui conferisce a tale provvedimento

immediata esecutività, dà luogo, come appresso si esporrà, a dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati, la cui pregiudiziale risoluzione condiziona manifestamente l'esame dei presupposti di legalità dell'atto coercitivo e, in definitiva, l'esito del giudizio di convalida.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

La disposizione dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, inserita come comma 5-*bis* nel testo dell'art. 13, d.lgs. n. 286/1998, appare in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non appresta allo straniero, pur statuendo la coercizione della sua libertà personale, la stessa tutela, piena ed effettiva, che al predetto è assicurata nella situazione di fatto, sostanzialmente identica, contemplata dal successivo art. 14.

Infatti, a differenza di quanto quest'ultima disposizione (letta in conformità alla sentenza interpretativa della Corte costituzionale n. 105/2001) prevede per lo straniero colpito da decreto di espulsione e trattenuto in un centro di permanenza e assistenza, la disposizione qui impugnata non stabilisce che lo straniero, raggiunto da un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, possa:

essere sentito sui fatti e sui motivi dell'espulsione prima dell'emissione della convalida del p.m.;

permanere sul territorio dello Stato, evitando di subire la definitiva esecuzione dell'espulsione, fino alla notifica dell'atto motivato del p.m. È indubbio infatti che, nel caso (qui ricorrente) di espulsione già in corso di esecuzione, l'eventuale mancata convalida della misura coercitiva dell'accompagnamento sarebbe data *inutiliter* e configurerebbe, in realtà, una garanzia meramente apparente del fondamentale diritto di libertà violato.

A tanto si aggiunga che l'ambito limitato, addirittura angusto, dei poteri riconosciuti al p.m. quale organo deputato all'accertamento e al controllo di legalità del provvedimento amministrativo di accompagnamento finisce per realizzare irragionevolmente, essendo sostanzialmente identiche le corrispondenti situazioni di fatto, un sistema di tutela del diritto di libertà dello straniero differenziato e sensibilmente più debole rispetto a quello assicurato con l'attribuzione di poteri ben più ampi ed incisivi al giudice nell'ambito del giudizio di convalida disciplinato dall'art. 14.

E ciò sotto almeno due profili:

il p.m. non può esaminare, al di fuori del provvedimento di espulsione e di quello di accompagnamento, altri atti o documenti ad eventuale riscontro delle ragioni in essi addotte (mentre al giudice deve essere trasmessa dal questore, ai fini della convalida, «copia degli atti»);

il p.m. non può sentire, come già detto, l'interessato e neppure assumere sommarie informazioni per la verifica dei fatti posti a fondamento dei citati provvedimenti amministrativi (mentre l'una e l'altra facoltà sono riconosciute al giudice).

Dal quadro su esposto sembra emergere, in contraddizione (ripetesi irragionevole) con la tutela apprestata dall'art. 14 allo straniero raggiunto da misura coercitiva analoga a quella sancita dall'art. 13, un profilo di tutela soltanto burocratico, cartolare, privo di effettività dell'inviolabile diritto di libertà personale di cui, su un piano di uguaglianza con i cittadini, gli stranieri debbono essere riconosciuti titolari.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo della ingiustificata disparità di disciplina e di tutela giurisdizionale del bene della libertà personale dello straniero in situazioni caratterizzate dalla vigenza di analoghe misure di coercizione del medesimo bene):

a) nella parte in cui non prevede che la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia emessa:

previo esame degli atti e documenti su cui esso si fonda;

previa assunzione, occorrendo, di sommarie informazioni;

previa audizione della persona cui il provvedimento si riferisce;

b) nella parte in cui non prevede che la detta convalida sospende l'esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera sì da garantire, per la verifica dei presupposti e la delibazione di legalità della misura, l'audizione della persona a questa sottoposta.

A tal fine, dispone:

1) l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

2) la sospensione del procedimento di convalida in corso.

Manda alla segreteria per la notifica del presente ricorso al questore di Padova ed al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 30 maggio 2002

Il procuratore della Repubblica: CALOGERO

Il procuratore della Repubblica sost.: CAPPELLERI

N. 429

Ordinanza del 31 maggio 2002 emessa dal Procuratore della Repubblica di Padova
su atti relativi a Aurelian Ivan

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.
- Costituzione, art. 3.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Vista la comunicazione del questore di Padova relativa all'accompagnamento alla frontiera del cittadino moldavo Aurelian Ivan, trasmessa con fax alle ore 15,46 del 29 maggio 2002, ai sensi dell'art. 2 d.l. 4 aprile 2002 n. 51;

Considerato che:

come stabilito dalla citata disposizione, il procuratore della Repubblica convalida, verificata la sussistenza dei requisiti, il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero entro le quarantotto ore successive alla comunicazione;

come previsto e consentito dalla clausola di «immediata esecutività» conferitagli dall'ultimo periodo dello stesso art. 2, il provvedimento in questione è già in corso di esecuzione (vedi missiva del 29 maggio 2002 del dirigente l'ufficio immigrazione della questura di Padova, allegata agli atti, che dispone l'imbarco del suddetto cittadino moldavo sul volo delle ore 11,30 dello stesso giorno per Chisinau);

prospettandosi dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate ed essendo la relativa questione rilevante nel presente procedimento di convalida, si ravvisano sussistenti le condizioni per sollevare d'ufficio la questione stessa avanti alla competente Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento in corso;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

O S S E R V A

Sulla legittimazione del p.m.

Con diverse pronunzie la Corte costituzionale ha finora negato al pubblico ministero la legittimazione a proporre questioni di costituzionalità di leggi o di atti aventi forza di legge sul presupposto della sua qualità di «parte», non di titolare della *potestas iudicandi*.

Tuttavia, nel contesto delineato dall'art. 2 d.l. n. 51/2002 (che introduce il comma 5-bis nel corpo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998), sembra evidente che il p.m. è chiamato a disporre la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera non quale «parte» ma quale organo di controllo della legalità di un atto amministrativo incidente sulla libertà personale che, ai sensi dell'art. 13, primo e secondo comma Cost., è «inviolabile» e non ammette forma alcuna di restrizione «se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Il potere del p.m. che, vegliando come custode imparziale sull'osservanza della legge e specificamente assolvendo, a presidio della libertà personale, al ruolo di unico garante dei requisiti di merito e di legittimità di un atto coercitivo come l'accompagnamento alla frontiera (unico, perché l'eventuale ricorso per cassazione contro il decreto di convalida del p.m. è di per sé proponibile, in conformità al principio sancito dall'art. 111, comma 7 Cost., solo «per violazione di legge»), è un potere assimilabile, in diritto ed in fatto, a quello riconosciuto, per analoghe finalità, al giudice nel contesto disciplinato dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Un potere afferente, propriamente, alla sfera giurisdizionale ed eccezionalmente conferito al p.m., in deroga alla regola che riconduce a tale organo iniziative, poteri e facoltà di parte.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, d.l. n. 51/2002.

L'articolo in questione, nella parte in cui stabilisce che il procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero entro il termine di quarantotto ore successive alla comunicazione di esso e nella parte in cui conferisce a tale provvedimento

immediata esecutività, dà luogo, come appresso si esporrà, a dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati, la cui pregiudiziale risoluzione condiziona manifestamente l'esame dei presupposti di legalità dell'atto coercitivo e, in definitiva, l'esito del giudizio di convalida.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

La disposizione dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, inserita come comma 5-bis nel testo dell'art. 13, d.lgs. n. 286/1998, appare in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non appresta allo straniero, pur statuendo la coercizione della sua libertà personale, la stessa tutela, piena ed effettiva, che al predetto è assicurata nella situazione di fatto, sostanzialmente identica, contemplata dal successivo art. 14.

Infatti, a differenza di quanto quest'ultima disposizione (letta in conformità alla sentenza interpretativa della Corte costituzionale n. 105/2001) prevede per lo straniero colpito da decreto di espulsione e trattenuto in un centro di permanenza e assistenza, la disposizione qui impugnata non stabilisce che lo straniero, raggiunto da un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, possa:

essere sentito sui fatti e sui motivi dell'espulsione prima dell'emissione della convalida del p.m.;

permanere sul territorio dello Stato, evitando di subire la definitiva esecuzione dell'espulsione, fino alla notifica dell'atto motivato del p.m. È indubbio infatti che, nel caso (qui ricorrente) di espulsione già in corso di esecuzione, l'eventuale mancata convalida della misura coercitiva dell'accompagnamento sarebbe data *inutiliter* e configurerebbe, in realtà, una garanzia meramente apparente del fondamentale diritto di libertà violato.

A tanto si aggiunga che l'ambito limitato, addirittura angusto, dei poteri riconosciuti al p.m. quale organo deputato all'acceleramento e al controllo di legalità del provvedimento amministrativo di accompagnamento finisce per realizzare irragionevolmente, essendo sostanzialmente identiche le corrispondenti situazioni di fatto, un sistema di tutela del diritto di libertà dello straniero differenziato e sensibilmente più debole rispetto a quello assicurato con l'attribuzione di poteri ben più ampi ed incisivi al giudice nell'ambito del giudizio di convalida disciplinato dall'art. 14.

E ciò sotto almeno due profili:

il p.m. non può esaminare, al di fuori del provvedimento di espulsione e di quello di accompagnamento, altri atti o documenti ad eventuale riscontro delle ragioni in essi addotte (mentre al giudice deve essere trasmessa dal questore, ai fini della convalida, «copia degli atti»);

il p.m. non può sentire, come già detto, l'interessato e neppure assumere sommarie informazioni per la verifica dei fatti posti a fondamento dei citati provvedimenti amministrativi (mentre l'una e l'altra facoltà sono riconosciute al giudice).

Dal quadro su esposto sembra emergere, in contraddizione (ripetesi irragionevole) con la tutela apprestata dall'art. 14 allo straniero raggiunto da misura coercitiva analoga a quella sancita dall'art. 13, un profilo di tutela soltanto burocratico, cartolare, privo di effettività dell'inviolabile diritto di libertà personale di cui, su un piano di uguaglianza con i cittadini, gli stranieri debbono essere riconosciuti titolari.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo della ingiustificata disparità di disciplina e di tutela giurisdizionale del bene della libertà personale dello straniero in situazioni caratterizzate dalla vigenza di analoghe misure di coercizione del medesimo bene):

a) nella parte in cui non prevede che la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia emessa:

previo esame degli atti e documenti su cui esso si fonda;

previa assunzione, occorrendo, di sommarie informazioni;

previa audizione della persona cui il provvedimento si riferisce;

b) nella parte in cui non prevede che la detta convalida sospende l'esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera sì da garantire, per la verifica dei presupposti e la deliberazione di legalità della misura, l'audizione della persona a questa sottoposta.

A tal fine, dispone:

1) l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

2) la sospensione del procedimento di convalida in corso.

Manda alla segreteria per la notifica del presente ricorso al questore di Padova ed al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 31 maggio 2002

Il procuratore della Repubblica: CALOGERO

Il procuratore della Repubblica sost.: CAPPELLERI

N. 430

Ordinanza del 31 maggio 2002 emessa dal Procuratore della Repubblica di Padova
su atti relativi a Dragomir Lucian

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.
- Costituzione, art. 3.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Vista la comunicazione del questore di Padova relativa all'accompagnamento alla frontiera del cittadino moldavo Dragomir Lucian, trasmessa con fax alle ore 15,48 del 29 maggio 2002, ai sensi dell'art. 2 d.l. 4 aprile 2002 n. 51;

Considerato che:

come stabilito dalla citata disposizione, il procuratore della Repubblica convalida, verificata la sussistenza dei requisiti, il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero entro le quarantotto ore successive alla comunicazione;

come previsto e consentito dalla clausola di «immediata esecutività» conferitagli dall'ultimo periodo dello stesso art. 2, il provvedimento in questione è già in corso di esecuzione (vedi missiva del 29 maggio 2002 del dirigente l'ufficio immigrazione della questura di Padova, allegata agli atti, che dispone l'imbarco del suddetto cittadino moldavo sul volo delle ore 11,30 dello stesso giorno per Chisinau);

prospettandosi dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate ed essendo la relativa questione rilevante nel presente procedimento di convalida, si ravvisano sussistenti le condizioni per sollevare d'ufficio la questione stessa avanti alla competente Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento in corso;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

O S S E R V A

Sulla legittimazione del p.m.

Con diverse pronunzie la Corte costituzionale ha finora negato al pubblico ministero la legittimazione a proporre questioni di costituzionalità di leggi o di atti aventi forza di legge sul presupposto della sua qualità di «parte», non di titolare della *potestas judicandi*.

Tuttavia, nel contesto delineato dall'art. 2 d.l. n. 51/2002 (che introduce il comma 5-bis nel corpo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998), sembra evidente che il p.m. è chiamato a disporre la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera non quale «parte» ma quale organo di controllo della legalità di un atto amministrativo incidente sulla libertà personale che, ai sensi dell'art. 13, primo e secondo comma Cost., è «inviolabile» e non ammette forma alcuna di restrizione «se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Il potere del p.m. che, vegliando come custode imparziale sull'osservanza della legge e specificamente assolvendo, a presidio della libertà personale, al ruolo di unico garante dei requisiti di merito e di legittimità di un atto coercitivo come l'accompagnamento alla frontiera (unico, perché l'eventuale ricorso per cassazione contro il decreto di convalida del p.m. è di per sé proponibile, in conformità al principio sancito dall'art. 111, comma 7 Cost., solo «per violazione di legge»), è un potere assimilabile, in diritto ed in fatto, a quello riconosciuto, per analoghe finalità, al giudice nel contesto disciplinato dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Un potere afferente, propriamente, alla sfera giurisdizionale ed eccezionalmente conferito al p.m., in deroga alla regola che riconduce a tale organo iniziative, poteri e facoltà di parte.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, d.l. n. 51/2002.

L'articolo in questione, nella parte in cui stabilisce che il procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero entro il termine di quarantotto ore successive alla comunicazione di esso e nella parte in cui conferisce a tale provvedimento

immediata esecutività, dà luogo, come appresso si esporrà, a dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati, la cui pregiudiziale risoluzione condiziona manifestamente l'esame dei presupposti di legalità dell'atto coercitivo e, in definitiva, l'esito del giudizio di convalida.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

La disposizione dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, inserita come comma 5-bis nel testo dell'art. 13, d.lgs. n. 286/1998, appare in contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non appresta allo straniero, pur statuendo la coercizione della sua libertà personale, la stessa tutela, piena ed effettiva, che al predetto è assicurata nella situazione di fatto, sostanzialmente identica, contemplata dal successivo art. 14.

Infatti, a differenza di quanto quest'ultima disposizione (letta in conformità alla sentenza interpretativa della Corte costituzionale n. 105/2001) prevede per lo straniero colpito da decreto di espulsione e trattenuto in un centro di permanenza e assistenza, la disposizione qui impugnata non stabilisce che lo straniero, raggiunto da un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, possa:

essere sentito sui fatti e sui motivi dell'espulsione prima dell'emissione della convalida del p.m.;

permanere sul territorio dello Stato, evitando di subire la definitiva esecuzione dell'espulsione, fino alla notifica dell'atto motivato del p.m. È indubbio infatti che, nel caso (qui ricorrente) di espulsione già in corso di esecuzione, l'eventuale mancata convalida della misura coercitiva dell'accompagnamento sarebbe data *inutiliter* e configurerebbe, in realtà, una garanzia meramente apparente del fondamentale diritto di libertà violato.

A tanto si aggiunga che l'ambito limitato, addirittura angusto, dei poteri riconosciuti al p.m. quale organo deputato all'accertamento e al controllo di legalità del provvedimento amministrativo di accompagnamento finisce per realizzare irragionevolmente, essendo sostanzialmente identiche le corrispondenti situazioni di fatto, un sistema di tutela del diritto di libertà dello straniero differenziato e sensibilmente più debole rispetto a quello assicurato con l'attribuzione di poteri ben più ampi ed incisivi al giudice nell'ambito del giudizio di convalida disciplinato dall'art. 14.

E ciò sotto almeno due profili:

il p.m. non può esaminare, al di fuori del provvedimento di espulsione e di quello di accompagnamento, altri atti o documenti ad eventuale riscontro delle ragioni in essi addotte (mentre al giudice deve essere trasmessa dal questore, ai fini della convalida, «copia degli atti»);

il p.m. non può sentire, come già detto, l'interessato e neppure assumere sommarie informazioni per la verifica dei fatti posti a fondamento dei citati provvedimenti amministrativi (mentre l'una e l'altra facoltà sono riconosciute al giudice).

Dal quadro su esposto sembra emergere, in contraddizione (ripetesi irragionevole) con la tutela apprestata dall'art. 14 allo straniero raggiunto da misura coercitiva analoga a quella sancita dall'art. 13, un profilo di tutela soltanto burocratico, cartolare, privo di effettività dell'inviolabile diritto di libertà personale di cui, su un piano di uguaglianza con i cittadini, gli stranieri debbono essere riconosciuti titolari.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo della ingiustificata disparità di disciplina e di tutela giurisdizionale del bene della libertà personale dello straniero in situazioni caratterizzate dalla vigenza di analoghe misure di coercizione del medesimo bene):

a) *nella parte in cui non prevede che la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia emessa:*

previo esame degli atti e documenti su cui esso si fonda;

previa assunzione, occorrendo, di sommarie informazioni;

previa audizione della persona cui il provvedimento si riferisce;

b) *nella parte in cui non prevede che la detta convalida sospende l'esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera sì da garantire, per la verifica dei presupposti e la deliberazione di legalità della misura, l'audizione della persona a questa sottoposta.*

A tal fine, dispone:

1) *l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

2) *la sospensione del procedimento di convalida in corso.*

Manda alla segreteria per la notifica del presente ricorso al questore di Padova ed al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 31 maggio 2002

Il procuratore della Repubblica: CALOGERO

Il procuratore della Repubblica sost.: CAPPELLERI

N. 431

Ordinanza del 31 maggio 2002 emessa dal Procuratore della Repubblica di Padova
su atti relativi a Canaj Ilir

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.
- Costituzione, art. 3.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Vista la comunicazione del questore di Padova relativa all'accompagnamento alla frontiera del cittadino albanese Canaj Ilir, trasmessa con fax alle ore 15,49 del 29 maggio 2002, ai sensi dell'art. 2, d.l. 4 aprile 2002, n. 51;

Considerato che:

come stabilito dalla citata disposizione, il procuratore della Repubblica convalida, verificata la sussistenza dei requisiti, il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero entro le quarantotto ore successive alla comunicazione;

come previsto e consentito dalla clausola di «immediata esecutività» conferitagli dall'ultimo periodo dello stesso art. 2, il provvedimento in questione è già in corso di esecuzione (vedi missiva del 29 maggio 2002 del dirigente l'ufficio immigrazione della questura di Padova, allegata agli atti, che dispone l'imbarco del suddetto cittadino albanese sul volo delle ore 17,10 dello stesso giorno per Tirana);

prospettandosi dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate ed essendo la relativa questione rilevante nel presente procedimento di convalida, si ravvisano sussistenti le condizioni per sollevare d'ufficio la questione stessa avanti alla competente Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento in corso;

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

O S S E R V A

Sulla legittimazione del p.m.

Con diverse pronunzie la Corte costituzionale ha finora negato al pubblico ministero la legittimazione a proporre questioni di costituzionalità di leggi o di atti aventi forza di legge sul presupposto della sua qualità di «parte», non di titolare della *potestas iudicandi*.

Tuttavia, nel contesto delineato dall'art. 2, d.l. n. 51/2002 (che introduce il comma 5-*bis* nel corpo dell'art. 13, d.lgs. n. 286/1998), sembra evidente che il p.m. è chiamato a disporre la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera non quale «parte» ma quale organo di controllo della legalità di un atto amministrativo incidente sulla libertà personale che, ai sensi dell'art. 13, primo e secondo comma Cost., è «inviolabile» e non ammette forma alcuna di restrizione «se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Il potere del p.m. che, vegliando come custode imparziale sull'osservanza della legge e specificamente assolvendo, a presidio della libertà personale, al ruolo di unico garante dei requisiti di merito e di legittimità di un atto coercitivo come l'accompagnamento alla frontiera (unico, perché l'eventuale ricorso per cassazione contro il decreto di convalida del p.m. è di per sé proponibile, in conformità al principio sancito dall'art. 111, comma 7 Cost., solo «per violazione di legge»), è un potere assimilabile, in diritto ed in fatto, a quello riconosciuto, per analoghe finalità, al giudice nel contesto disciplinato dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Un potere afferente, propriamente, alla sfera giurisdizionale ed eccezionalmente conferito al p.m., in deroga alla regola che riconduce a tale organo iniziative, poteri e facoltà di parte.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002.

L'articolo in questione, nella parte in cui stabilisce che il procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero entro il termine di quarantotto ore successive alla comunicazione di esso e nella parte in cui conferisce a tale provvedimento

immediata esecutività, dà luogo, come appresso si esporrà, a dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati, la cui pregiudiziale risoluzione condiziona manifestamente l'esame dei presupposti di legalità dell'atto coercitivo e, in definitiva, l'esito del giudizio di convalida.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

La disposizione dell'art. 2, d.l. n. 51/2002, inserita come comma 5-*bis* nel testo dell'art. 13, d.lgs. n. 286/1998, appare in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non appresta allo straniero, pur statuendo la coercizione della sua libertà personale, la stessa tutela, piena ed effettiva, che al predetto è assicurata nella situazione di fatto, sostanzialmente identica, contemplata dal successivo art. 14.

Infatti, a differenza di quanto quest'ultima disposizione (letta in conformità alla sentenza interpretativa della Corte costituzionale n. 105/2001) prevede per lo straniero colpito da decreto di espulsione e trattenuto in un centro di permanenza e assistenza, la disposizione qui impugnata non stabilisce che lo straniero, raggiunto da un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, possa:

essere sentito sui fatti e sui motivi dell'espulsione prima dell'emissione della convalida del p.m.;

permanere sul territorio dello Stato, evitando di subire la definitiva esecuzione dell'espulsione, fino alla notifica dell'atto motivato del p.m. È indubbio infatti che, nel caso (qui ricorrente) di espulsione già in corso di esecuzione, l'eventuale mancata convalida della misura coercitiva dell'accompagnamento sarebbe data *inutiliter* e configurerebbe, in realtà, una garanzia meramente apparente del fondamentale diritto di libertà violato.

A tanto si aggiunga che l'ambito limitato, addirittura angusto, dei poteri riconosciuti al p.m. quale organo deputato all'accertamento e al controllo di legalità del provvedimento amministrativo di accompagnamento finisce per realizzare irragionevolmente, essendo sostanzialmente identiche le corrispondenti situazioni di fatto, un sistema di tutela del diritto di libertà dello straniero differenziato e sensibilmente più debole rispetto a quello assicurato con l'attribuzione di poteri ben più ampi ed incisivi al giudice nell'ambito del giudizio di convalida disciplinato dall'art. 14.

E ciò sotto almeno due profili:

il p.m. non può esaminare, al di fuori del provvedimento di espulsione e di quello di accompagnamento, altri atti o documenti ad eventuale riscontro delle ragioni in essi addotte (mentre al giudice deve essere trasmessa dal questore, ai fini della convalida, «copia degli atti»);

il p.m. non può sentire, come già detto, l'interessato e neppure assumere sommarie informazioni per la verifica dei fatti posti a fondamento dei citati provvedimenti amministrativi (mentre l'una e l'altra facoltà sono riconosciute al giudice).

Dal quadro su esposto sembra emergere, in contraddizione (ripetesi irragionevole) con la tutela apprestata dall'art. 14 allo straniero raggiunto da misura coercitiva analoga a quella sancita dall'art. 13, un profilo di tutela soltanto burocratico, cartolare, privo di effettività dell'inviolabile diritto di libertà personale di cui, su un piano di uguaglianza con i cittadini, gli stranieri debbono essere riconosciuti titolari.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, d.l. n. 51/2002, in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo della ingiustificata disparità di disciplina e di tutela giurisdizionale del bene della libertà personale dello straniero in situazioni caratterizzate dalla vigenza di analoghe misure di coercizione del medesimo bene):

a) *nella parte in cui non prevede che la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia emessa:*

previo esame degli atti e documenti su cui esso si fonda;

previa assunzione, occorrendo, di sommarie informazioni;

previa audizione della persona cui il provvedimento si riferisce;

b) *nella parte in cui non prevede che la detta convalida sospende l'esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera si da garantire, per la verifica dei presupposti e la delibazione di legalità della misura, l'audizione della persona a questa sottoposta.*

A tal fine, dispone:

1) *l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

2) *la sospensione del procedimento di convalida in corso.*

Manda alla segreteria per la notifica del presente ricorso al questore di Padova ed al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 31 maggio 2002

Il procuratore della Repubblica: CALOGERO

Il procuratore della Repubblica sost.: CAPPELLERI

N. 432

*Ordinanza del 31 maggio 2002 emessa dal procuratore della Repubblica di Padova
su atti relativi a Lefter Ciprian Gheorghita*

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Convalida da parte del P.M. - Subordinazione al previo esame degli atti e documenti giustificativi, alla previa assunzione di sommarie informazioni, ove necessarie, nonché alla previa audizione dell'interessato - Mancata previsione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento fino alla notifica della convalida, al fine di garantire, per la verifica dei presupposti e della legittimità della misura, l'audizione dell'interessato - Mancata previsione - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 di espulsione non immediatamente eseguibile.

- Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, art. 2.
- Costituzione, art. 3.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Vista la comunicazione del questore di Padova relativa all'accompagnamento alla frontiera della cittadina rumena Lefter Ciprian Gheorghita, trasmessa con fax alle ore 15,44 del 29 maggio 2002, ai sensi dell'art. 2 d.l. 4 aprile 2002 n. 51;

Considerato che:

come stabilito dalla citata disposizione, il procuratore della Repubblica convalida, verificata la sussistenza dei requisiti, il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello straniero entro le quarantotto ore successive alla comunicazione;

come previsto e consentito dalla clausola di «immediata esecutività» conferitagli dall'ultimo periodo dello stesso art. 2, il provvedimento in questione è già in corso di esecuzione (vedi missiva del 29 maggio 2002 del dirigente l'ufficio immigrazione della questura di Padova, allegata agli atti, che dispone l'imbarco della suddetta cittadina rumena sul volo delle ore 17,30 dello stesso giorno per Bucarest);

prospettandosi dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate ed essendo la relativa questione rilevante nel presente procedimento di convalida, si ravvisano sussistenti le condizioni per sollevare d'ufficio la questione stessa avanti alla competente Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento in corso;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

O S S E R V A

Sulla legittimazione del p.m.

Con diverse pronunzie la Corte costituzionale ha finora negato al pubblico ministero la legittimazione a proporre questioni di costituzionalità di leggi o di atti aventi forza di legge sul presupposto della sua qualità di «parte», non di titolare della *potestas judicandi*.

Tuttavia, nel contesto delineato dall'art. 2 d.l. n. 51/2002 (che introduce il comma 5-bis nel corpo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998), sembra evidente che il p.m. è chiamato a disporre la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera non quale «parte» ma quale organo di controllo della legalità di un atto amministrativo incidente sulla libertà personale che, ai sensi dell'art. 13, primo e secondo comma Cost., è «inviolabile» e non ammette forma alcuna di restrizione «se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Il potere del p.m. che, vegliando come custode imparziale sull'osservanza della legge e specificamente assolvendo, a presidio della libertà personale, al ruolo di unico garante dei requisiti di merito e di legittimità di un atto coercitivo come l'accompagnamento alla frontiera (unico, perché l'eventuale ricorso per cassazione contro il decreto di convalida del p.m. è di per sé proponibile, in conformità al principio sancito dall'art. 111, comma 7 Cost., solo «per violazione di legge»), è un potere assimilabile, in diritto ed in fatto, a quello riconosciuto, per analoghe finalità, al giudice nel contesto disciplinato dall'art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Un potere afferente, propriamente, alla sfera giurisdizionale ed eccezionalmente conferito al p.m., in deroga alla regola che riconduce a tale organo iniziative, poteri e facoltà di parte.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.l. n. 51/2002.

L'articolo in questione, nella parte in cui stabilisce che il procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero entro il termine di quarantotto ore successive alla comunicazione di esso e nella parte in cui conferisce a tale provvedimento

immediata esecutività, dà luogo, come appresso si esporrà, a dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati, la cui pregiudiziale risoluzione condiziona manifestamente l'esame dei presupposti di legalità dell'atto coercitivo e, in definitiva, l'esito del giudizio di convalida.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

La disposizione dell'art. 2 d.l. n. 51/2002, inserita come comma 5-*bis* nel testo dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, appare in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non appresta allo straniero, pur statuendo la coercizione della sua libertà personale, la stessa tutela, piena ed effettiva, che al predetto è assicurata nella situazione di fatto, sostanzialmente identica, contemplata dal successivo art. 14.

Infatti, a differenza di quanto quest'ultima disposizione (letta in conformità alla sentenza interpretativa della Corte costituzionale n. 105/2001) prevede per lo straniero colpito da decreto di espulsione e trattenuto in un centro di permanenza e assistenza, la disposizione qui impugnata non stabilisce che lo straniero, raggiunto da un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, possa:

essere sentito sui fatti e sui motivi dell'espulsione prima dell'emissione della convalida del p.m.;

permanere sul territorio dello Stato, evitando di subire la definitiva esecuzione dell'espulsione, fino alla notifica dell'atto motivato del p.m. È indubbio infatti che, nel caso (qui ricorrente) di espulsione già in corso di esecuzione, l'eventuale mancata convalida della misura coercitiva dell'accompagnamento sarebbe data *inutiliter* e configurerebbe, in realtà, una garanzia meramente apparente del fondamentale diritto di libertà violato.

A tanto si aggiunga che l'ambito limitato, addirittura angusto, dei poteri riconosciuti al p.m. quale organo deputato all'accertamento e al controllo di legalità del provvedimento amministrativo di accompagnamento finisce per realizzare irragionevolmente, essendo sostanzialmente identiche le corrispondenti situazioni di fatto, un sistema di tutela del diritto di libertà dello straniero differenziato e sensibilmente più debole rispetto a quello assicurato con l'attribuzione di poteri ben più ampi ed incisivi al giudice nell'ambito del giudizio di convalida disciplinato dall'art. 14.

E ciò sotto almeno due profili:

il P.M. non può esaminare, al di fuori del provvedimento di espulsione e di quello di accompagnamento, altri atti o documenti ad eventuale riscontro delle ragioni in essi addotte (mentre al giudice deve essere trasmessa dal questore, ai fini della convalida, «copia degli atti»);

il P.M. non può sentire, come già detto, l'interessato e neppure assumere sommarie informazioni per la verifica dei fatti posti a fondamento dei citati provvedimenti amministrativi (mentre l'una e l'altra facoltà sono riconosciute al giudice).

Dal quadro su esposto sembra emergere, in contraddizione (repetesi irragionevole) con la tutela apprestata dall'art. 14 allo straniero raggiunto da misura coercitiva analoga a quella sancita dall'art. 13, un profilo di tutela soltanto burocratico, cartolare, privo di effettività dell'inviolabile diritto di libertà personale di cui, su un piano di uguaglianza con i cittadini, gli stranieri debbono essere riconosciuti titolari.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 D.L. n. 51/2002, in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo della ingiustificata disparità di disciplina e di tutela giurisdizionale del bene della libertà personale dello straniero in situazioni caratterizzate dalla vigenza di analoghe misure di coercizione del medesimo bene):

a) nella parte in cui non prevede che la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia emessa:

previo esame degli atti e documenti su cui esso si fonda;

previa assunzione, occorrendo, di sommarie informazioni;

previa audizione della persona cui il provvedimento si riferisce;

b) nella parte in cui non prevede che la detta convalida sospende l'esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera sì da garantire, per la verifica dei presupposti e la delibazione di legalità della misura, l'audizione della persona a questa sottoposta.

A tal fine, dispone:

- 1) *l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*
- 2) *la sospensione del procedimento di convalida in corso.*

Manda alla segreteria per la notifica del presente ricorso al questore di Padova ed al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, 31 maggio 2002

Il procuratore della Repubblica: CALOGERO

Il procuratore della Repubblica sost.: CAPPELLERI

02C0905

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651613/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00	- annuale	56,00
- semestrale	154,00	- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00	- annuale	142,00
- semestrale	123,00	- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00	- annuale	586,00
- semestrale	36,00	- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00	- annuale	524,00
- semestrale	37,00	- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	145,00		
- semestrale	80,00		

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 1 0 0 2 *

€ 2,40